

18/154/CU01/C2

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE BILANCIO DI
PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021**

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole,

- con raccomandazioni in ordine agli emendamenti allegati a partire da quelli riguardanti le seguenti tematiche:
 1. ristrutturazione del debito ex articolo 45 del DL 66/2014;
 2. rifinanziamento del Fondo nazionale trasporti almeno per la parte ridotta a seguito delle coperture necessarie per le agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definito dalla Legge 205/2017;
 3. integrazione del fondo perequativo ex lege 549/1995;
 4. emendamenti senza impatto finanziario inerenti le procedure contabili per favorire gli investimenti (DANC; iscrizione quote vincolate; semplificazioni procedure; limiti all'indebitamento per investimenti);
 5. programmazione offerta formativa (ITS);
- con l'auspicio di concludere gli accordi con le Regioni a Statuto speciale prima della definizione dell'iter parlamentare della Manovra di bilancio, tenendo conto degli emendamenti allegati in merito;
- con il comune obiettivo di sostenere la crescita senza prescindere da alcuna delle aree territoriali del Paese, a partire dal Mezzogiorno, rafforzando il programma di coesione, con riferimento all'articolo 44 del Manovra di bilancio.

QUADRO DI SINTESI

La manovra 2019 – 2021 si basa, come indicato dal Documento Programmatico di Bilancio 2019, sulla previsione della crescita del PIL dal valore tendenziale dello 0,9% al programmatico dell'1,5% attraverso l'aumento **dell'obiettivo del deficit dall'1,2% al 2,4% del PIL.**

		2018	2019	2020	2021
PIL	tendenziale DEF	1,5	1,4	1,3	1,2
	tendenziale NADEF	1,2	0,9	1,1	1,1
	programmatico	1,2	1,5	1,6	1,4
	diff. tend NADEF/ programmatico		0,6	0,5	0,3
indebitamento netto	tendenziale DEF	-1,6	-0,8	0	0,2
	tendenziale NADEF	-1,8	-1,2	-0,7	-0,5
	programmatico	-1,8	-2,4	-2,1	-1,8
	diff. tend NADEF/ programmatico		-1,2	-1,4	-1,3
interessi	tendenziale DEF	3,5	3,5	3,5	3,5
	tendenziale NADEF	3,6	3,6	3,7	3,8
	programmatico	3,6	3,7	3,8	3,9
	diff. tend NADEF/ programmatico		0,1	0,1	0,1
debito	tendenziale DEF	130,0	128,0	124,7	122,0
	tendenziale NADEF	130,9	129,2	126,7	124,6
	programmatico	130,9	130,0	128,1	126,7
	diff. tend NADEF/ programmatico		0,8	1,4	2,1

Le principali voci della manovra 2019 che incidono sui saldi di finanza pubblica sono:

- sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (-0.7% del PIL);
- pensionamenti anticipati (-0.37% del PIL)
- reddito e pensione di cittadinanza (-0.37% del PIL);
- investimenti a livello nazionale (-0,12% del PIL);
- investimenti a livello territoriale (-0.07% del PIL).

Misure discrezionali adottate dalle Amministrazioni pubbliche			
Effetti finanziari % del PIL			
	2018	2019	2020
Maggiori entrate			
Rottamazione cartelle esattoriali	0	0,06	0,07
Altre misure di pace fiscale	0,01	0,01	0,01
Rafforzamento della fatturazione elettronica tra privati	0,02	0,06	0,1
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per le imprese	0,01	0,02	-0,02
Abrogazione dell'imposta sul reddito imprenditoriale- IRI	0,11	0,07	0,06
Banche (interventi fiscali)	0,07	0,05	0,03
Rideterminazione acconto dell'imposta sulle assicurazioni	0,05	0	0,02
Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti	0,05	0	0
Trattamento fiscale svalutazione crediti nuovi principi contabili	0,06	-0,01	-0,01
Totale maggiori entrate	0,38	0,26	0,26
Minori spese			
Razionalizzazione della spesa dei Ministeri	0,14	0,06	0,06
Riprogrammazione trasferimenti a vari enti	0,06	0	0
Totale minori spese	0,2	0,06	0,06
Minori entrate			
Disattivazione delle clausole di salvaguardia delle precedenti leggi di stabilità	-0,68	-0,29	-0,21
<i>Flat tax</i>	-0,03	-0,1	-0,07
Ulteriore proroga detrazioni fiscali (c.d. ecobonus)	0	-0,02	-0,05
Ulteriore proroga super e iper ammortamento	0	-0,02	-0,04
Totale minori entrate	-0,71	-0,43	-0,37
Maggiori spese			
Pensionamenti anticipati (c.d. Quota 100)	-0,37	-0,37	-0,36
Reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza	-0,37	-0,36	-0,35
Ristoro risparmiatori	0	-0,02	-0,02
Pubblico impiego	-0,03	-0,04	-0,04
Rilancio investimenti a livello nazionale	-0,12	-0,16	-0,18
Rilancio investimenti a livello territoriale	-0,07	-0,14	-0,15
Politiche invariate	-0,07	-0,17	-0,15
Totale maggiori spese	-1,03	-1,26	-1,25
Altro	-0,04	-0,05	-0,02
TOTALE	-1,2	-1,43	-1,3
INDEBITAMENTO NETTO TENDENZIALE	-1,2	-0,7	-0,5
INDEBITAMENTO NETTO PROGRAMMATICO	-2,4	-2,13	-1,8

LE REGIONI E LA MANOVRA 2019 – 2021

È stato appena concluso in Conferenza Stato - un “*Accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, rilancio degli investimenti pubblici e assenso sul riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale*” (intesa 15 ottobre 2018, n.188), a riguardo si apprezza la disponibilità del Governo a chiudere, per la prima volta, quest’accordo propedeutico alla stesura della legge di bilancio 2019 prima della presentazione del disegno di legge stesso.

Si auspica che lo spirito di leale collaborazione e il metodo di lavoro proficuo utilizzato per il confronto debba esser replicato per tutti i prossimi provvedimenti di finanza pubblica riguardanti le Regioni nella considerazione che si superano i tagli alle politiche sociali, alla sanità e al TPL e si qualifica la spesa pubblica indirizzando le risorse destinate agli avanzi (ossia surplus di entrate correnti rispetto a spese correnti) agli investimenti pubblici.

L’accordo fra il Governo e le Regioni a statuto ordinario è intervenuto su una situazione a legislazione vigente che prevedeva un contributo alla finanza pubblica per la manovra 2019 – 2021 della Regioni a statuto ordinario risulta pari a circa 14,8 miliardi per il 2019 e 2020, in parte già coperti con precedenti accordi fra Stato e Regioni.

Le linee essenziali dell’accordo sono:

- lo “scambio” di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l’avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all’accelerazione degli investimenti pubblici per quell’ammontare di tagli non ancora coperti per gli anni 2019 e 2020 che ammontavano a 2,496 miliardi di euro per il 2019 ed a 1,746 miliardi di euro per il 2020. Gli investimenti saranno aggiuntivi a quelli già definiti nelle Intese Stato – del 22 febbraio 2018 e del 23 febbraio 2017, a carico dei bilanci regionali per gli anni 2019 - 2023 per un importo di circa 4,242 miliardi di euro;
- la salvaguardia integrale delle risorse per le politiche sociali e un rifinanziamento sul pluriennale per le funzioni in materia di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, che senza Intesa sarebbero azzerati;
- la realizzazione dell'obiettivo di finanza pubblica richiesto alle a statuto ordinario dalla manovra nonostante un peggioramento degli obiettivi per lo Stato;
- lo sblocco dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dal 2021 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n.101/2018;
- lo sblocco degli investimenti sul *fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese* (c.140 ex lege 232/2016) rientranti nelle materie di competenza regionale attraverso l’intesa con gli enti territoriali (sentenza Corte Costituzionale n. 74/2018) sul quale si chiede un’*Intesa Quadro*” per le materie concorrenti.

Riguardo questo ultimo punto, le Regioni ritengono che sarebbe più opportuno che tutte le risorse che riguardano “investimenti rientranti nella competenza concorrente” degli enti territoriali siano trasferite direttamente al *Fondo investimenti per gli enti territoriali*, tale procedura eliminerebbe ogni sovrapposizione di competenze e il conflitto istituzionale.

Le a statuto ordinario continuano a concorrere, inoltre, attivamente e in positivo al miglioramento delle grandezze di finanza pubblica oltre che con la riqualificazione della spesa corrente verso investimenti per la crescita, con un avanzo rispetto al pareggio di bilancio pari a 1.696,2 milioni di euro per il 2019 e di 837 milioni di euro per il 2020.

Pur essendosi ridotto l’importo in valore assoluto dell’avanzo a carico delle a statuto ordinario per il 2019 e 2020, grava sulle direttamente (con avanzo circa 2/3 nel 2019 e 1/3 sul 2020) o indirettamente (a carico del Fondo investimenti per gli enti territoriali per il restante importo) l’intero importo della manovra non ancora coperta per gli anni 2019 e 2020 che ammonta per il 2019 a 2,496 miliardi di euro e per il 2020 per 1,746 miliardi di euro da aggiungersi alla minor entrata di 750 milioni (totale 2.496 miliardi) per la riduzione della manovra a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.103/2018.

Estratto da: Quadro programmatico amministrazioni pubbliche per sottosettore (Tab.III.1-6 (DPB 2019) - %PIL

	2018	2019
amministrazioni pubbliche	-1,8	-2,4
<i>di cui</i>		
Amministrazioni centrali	-2,1	-2,6
Amministrazioni locali (comprese Regioni)	0,1	0,1
Enti di previdenza	0,1	0,1

	2016	2017	2018	2019	2020
avanzo (milioni) RSO	1.900	1.974	2.300	1.696	838
pari al %PIL	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,04%

Si ricorda che il comparto delle Regioni a statuto ordinario è l’unico della PA a cui è richiesto un avanzo oltre al pareggio di bilancio e che l’equilibrio di bilancio in termini strutturali per le Regioni è previsto già dalla legge di stabilità 2015.

L’impegno sottoscritto dalle Regioni a statuto ordinario ha un importante profilo finanziario, circa 4,242 miliardi, in termini di investimenti finanziati dai bilanci regionali per gli anni 2019 – 2023. La sanzione prevista nell’accordo in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti, versamento di entrate proprie all’entrata del bilancio dello Stato, potrà essere rivista e rimodulata con la possibilità di aumentare il saldo positivo di pareggio e che solo in caso di mancata salvaguardia dei conti pubblici si debba prevedere il riversamento, ciò alla luce del fatto che anche le Amministrazioni centrali procedono alla rimodulazione degli stanziamenti. Peraltro, le norme previste dal

DL 119/2018 “in materia fiscale e finanziaria” appena approvato (art. 3 e art. 4) determinano effetti di minor gettito per le (art. 3 una minore entrata pari al 30% dell’importo oggetto di recupero già accertato a seguito di attività di controllo svolta dagli uffici; art.4 azzerata la riscossione coattiva della tassa automobilistica per gli anni d’imposta dal 1999 al 2007) e maggiori oneri correnti in quanto rimangono a carico degli enti impositori, diversi dall’erario e dai comuni, i rimborsi all’Agente della riscossione delle spese esecutive sostenute in venti rate annuali decorrenti dal 30 giugno 2020.

Come già successo per precedenti provvedimenti di finanza pubblica si richiama il Governo all’applicazione del necessario ristoro previsto ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. t) della legge n. 42/2009 che stabilisce la possibilità di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali solo se è prevista la contestuale adozione di misure per la completa compensazione, nonché di quanto stabilito, in attuazione di detta lettera t) dall’art. 11 del d.Lgs. n. 68/2011.

Tale situazione è ancor più stridente in quanto contraddittoria con il percorso che alcune Regioni stanno intraprendendo in materia di “*ulteriori forme di autonomia*” in attuazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione e con l’impegno del Governo ribadito nella NADEF 2018 di considerare tale percorso una “*priorità*” del programma governativo.

In sede di sottoscrizione dell’Accordo le Regioni hanno anche segnalato, tra l’altro, la necessità di individuare una soluzione adeguata relativamente all’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo, alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti. La proposta di norma è contenuta nel ddl “Bilancio” in esame, si riconosce al Governo la sensibilità sul necessario inserimento della norma al fine di facilitare l’attuazione dell’accordo.

Il proficuo lavoro istruttorio che ha permesso la conclusione dell’Accordo non ha consentito, in conseguenza dei tempi strettissimi, la definizione puntuale di una norma finalizzata alla riduzione del debito pubblico, in continuità con le precedenti operazioni di ristrutturazione messe in atto con l’art. 45 del DL 66 del 2014 per la quale si chiede al Governo un approfondimento per l’inserimento nel ddl nel corso dell’iter parlamentare. (allegato articolo)

A riguardo si ricorda che l’entità del debito delle amministrazioni locali (a cui appartiene il sottosettore) è previsto in continuo calo, -13,68% dal 2014 al 2021: “*Quanto al ruolo dei sottosectori delle amministrazioni pubbliche, appare chiaro che alle amministrazioni centrali è ascrivibile circa il 97% del debito pubblico complessivo della PP.AA., mentre alle amministrazioni locali è riferibile circa il 5% e agli enti di previdenza una quota trascurabile. In termini di variazione, l’incremento annuo dello stock di debito delle pubbliche amministrazioni ammonta a circa il 2% in ognuno degli anni dell’orizzonte temporale di programmazione ed è interamente dovuto alle amministrazioni centrali.*” (Estratto da Dossier del Parlamento 8 ottobre 2018 sulla NADEF 2018 - Doc. LVII, n. 1-bis)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Livello al lordo dei sostegni finanziari Area Euro								
Amministrazioni pubbliche	2.136.015	2.172.850	2.217.910	2.263.056	2.314.295	2.368.961	2.416.872	2.466.865
in % del PIL	132,5	132,1	132,0	131,2	130,9	130,0	128,1	126,7
Amministrazioni centrali	2.048.532	2.089.205	2.138.134	2.184.998	2.238.192	2.294.740	2.344.451	2.396.113
Amministrazioni locali	140.073	135.694	131.624	128.223	126.269	124.386	122.586	120.916
Enti di previdenza e assistenza	213	114	146	134	134	134	134	134
Livello al netto dei sostegni finanziari Area Euro								
Amministrazioni pubbliche	2.075.686	2.114.619	2.159.679	2.204.825	2.256.064	2.310.730	2.358.774	2.409.159
in % del PIL	128,8	128,5	128,5	127,8	127,6	126,8	125,00	123,8
Amministrazioni centrali	1.988.203	2.030.974	2.079.903	2.126.767	2.179.960	2.236.509	2.286.353	2.338.407
Amministrazioni locali	140.073	135.694	131.624	128.223	126.269	124.386	122.586	120.916
Enti di previdenza e assistenza	213	114	146	134	134	134	134	134

Dati estratti da: TAB. III - Debito delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore (milioni di euro e % del PIL) - anni 2017 - 2021 estratto da NADEF 2018; anni precedenti DEF 2017 NADEF 2017 e 2016

L'intero debito degli enti territoriali è contratto solo per investimenti e con modalità di estinzione con rimborsi scaglionati nel tempo (tipo amortizing), ciò permette la sostenibilità temporale all'interno degli equilibri di bilancio e la sua graduale riduzione a differenza del debito dell'amministrazione centrale che solitamente è a rimborso in soluzione unica alla scadenza (tipo bullet) e contratto anche per spese correnti. A fronte di questa diversa caratterizzazione del debito le suggeriscono di attribuire l'intero debito contratto agli enti territoriali perché si facciano carico degli investimenti sul territorio procedendo gradualmente ad ammortizzare il debito.

Si osserva che il ddl prevede lo sblocco dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per gli enti locali e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n.101/2018 già a decorrere dall'anno 2019 e che di conseguenza sono soppresse le norme relative alle intese nazionali per gli spazi finanziari. È soppressa anche la norma che prevede sanzioni alle e province autonome di Trento e Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal DPCM di cui all'art.10 della legge 243/2012. Stante queste premesse si evidenzia la necessità, pur non potendo intervenire sulla legge 243/2012, di chiarire se la disciplina riguardo le operazioni di indebitamento, continua comunque ad essere effettuata sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale così come previsto dall'art.10 e di definire che il venir meno delle intese sull'utilizzo degli spazi finanziari supera definitivamente la restituzione di spazi pluriennali acquisiti con le precedenti intese.

Si riconosce l'impegno e la particolare attenzione del Governo sulle "Politiche sociali" dimostrata attraverso il rifinanziamento dei più importanti capitoli di spesa. Si sottolinea la necessità di adeguare il finanziamento dell'assistenza disabili al fabbisogno già riconosciuto in sede di Conferenza Stato – Regioni almeno di 112 milioni.

RIFINANZIAMENTO					STANZIAMENTO TOTALE		
<i>(milioni)</i>	2019	2020	2021		2019	2020	2021
Fondo non autosufficienze	100	100	100	a decorrere	573.200.000	571.000.000	568.900.000
Fondo politiche sociali	120	120	120	a decorrere	400.958.592	400.958.592	400.958.592
Assistenza disabili	75	75	75				

TPL

Il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti è confermato in riduzione rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. Le Regioni chiedono il reintegro di queste ultime somme attraverso il rifinanziamento del Fondo per tale importo. (allegato emendamento)

Il piano di investimenti nel TPL deve essere accompagnato da adeguate risorse per la gestione dei servizi garantendo la stabilità delle risorse nel tempo, al fine di consentire una efficace programmazione degli interventi a favore dei cittadini e la stipula di contratti di servizio pluriennali.

Ad oggi non sono definiti i criteri di riparto del FNT secondo il disposto dell'art. 27 comma 2, per i quali si è in attesa di ulteriori appositi decreti attuativi.

Si evidenzia l'opportunità di procedere ad una revisione sostanziale dell'art. 27 del DL 50/2017, di difficile attuazione e gestione, in modo tale da prevedere delle modalità snelle di assegnazione ed erogazione del FNT che non pregiudichino gli equilibri dei bilanci regionali e degli affidamenti di trasporto pubblico, in particolare per l'indeterminatezza dell'assegnazione finale del Fondo, al fine di scongiurare il pericolo di blocco dei servizi pubblici e/o del peggioramento della quantità e qualità degli stessi, pur mantenendo la logica della ricerca di maggior efficacia ed efficienza nella spesa.

Nelle more delle modifiche si ripropone di posticipare l'attuazione dell'art. 27 citato.

Le Regioni propongono di definire nuove modalità per la quantificazione del finanziamento del fabbisogno del Trasporto Pubblico Locale ancorando l'ammontare a una percentuale del PIL come avviene per il SSN.

CENTRI PER L'IMPIEGO

Le Regioni chiedono la stabilizzazione del sistema, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e uno stanziamento delle risorse congruo e a regime e non solo per 2

anni. Si ricorda che i costi dei centri per l'impiego sono prettamente di personale e pertanto le spese sono continuative e ricorrenti.

In previsione dell'applicazione dell'articolo 21, c.1, si chiede fin da ora il pieno coinvolgimento delle Regioni.

Si valuta positivamente l'emendamento dei relatori per l'assunzione di 4000 unità da destinare ai centri per l'impegno. Sarebbe opportuno che la norma preveda anche il riparto fra le regioni al fine di accelerare le procedure per il potenziamento dei centri per l'impiego. Occorre necessariamente integrare l'emendamento con la deroga espressa all'articolo 23 del Dlgs 75/2017.

ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 205/2016

Con sentenza n. 137 del 2018 la Corte costituzionale ha stabilito che “poiché l'interpretazione accolta dalla sentenza n. 205 del 2016 di questa Corte non ha trovato riscontro nel successivo operato dello Stato, si rende ora necessario sancire il dovere statale di riassegnazione delle risorse con una pronuncia di accoglimento che dichiari illegittimo l'art. 16, comma 1, nella parte in cui – modificando l'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 – non prevede la riassegnazione alle e agli enti locali, subentrati nelle diverse nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190 del 2014 e connesse alle stesse funzioni non fondamentali. Resta riservata al legislatore statale l'individuazione, nel contesto delle valutazioni attinenti alle scelte generali di bilancio, del quantum da trasferire, con l'onere tuttavia di rendere trasparenti, in sede di approvazione dell'atto legislativo di riassegnazione delle risorse, i criteri seguiti per la quantificazione (sul rilievo dell'istruttoria tecnica ai fini del controllo di costituzionalità sentenze n. 20 del 2018, n. 124 del 2017, n. 133 del 2016, n. 70 del 2015).

Le Reg chiedono al Governo di aprire un tavolo di lavoro per “sanare” la situazione di illegittimità che si è prodotta negli anni 2016-2018, e definire una disciplina per il finanziamento a regime delle risorse spettanti dal 2019 per le stesse e per gli enti subentranti ai quali le Regioni attribuiranno quota parte delle risorse.

SANITA'

Lo scorso 1° dicembre è stato sottoscritto un Accordo fra Governo e Regioni in materia sanitaria (allegato) nelle more della sottoscrizione del Patto per la Salute 2019-2021. L'Accordo completa quello sottoscritto il 15 ottobre 2018 in materia di “concorso regionale alla finanza pubblica, rilancio degli investimenti pubblici e assenso sul riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” e riprende alcuni temi urgenti e prioritari che necessitano di una soluzione all'interno del ddl Bilancio 2019, inerenti:

- liste di attesa;
- finanziamento triennale 2019 - 2021 del Fabbisogno Sanitario Nazionale;
- specializzandi;

- edilizia sanitaria;
- pay back;
- risorse umane;
- indennità di esclusività;
- semplificazione delle procedure di spesa.

Si riconosce al Governo il proficuo metodo di lavoro basato sul confronto con le Regioni e l'impegno alla presentazione degli emendamenti da parte dei relatori al ddl Bilancio inerenti l'Accordo che permettono una maggiore sostenibilità del servizio sanitario pubblico e una migliore tutela del diritto alla salute e dei diritti di chi lavora in Sanità oltretutto una semplificazione delle procedure di spesa.

Si auspica che nell'iter parlamentare il dialogo con il Governo possa continuare e che siano accolti ulteriori miglioramenti.

Si prende atto anche dell'approvazione delle norme inerenti:

- disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS;
- cure palliative;
- Fondo medicinali innovativi / oncologici;
- Rete oncologica e cardio vascolare.

POLITICHE SOCIALI

I seguenti stanziamenti previsti - se dovessero trovare conferma fino all'approvazione definitiva della Legge di bilancio - per le Regioni e, di conseguenza, per i comuni in forma singola o associata la valutazione e le ricadute sarebbero certamente positive.

- Fondo nazionale per le politiche sociali- anno 2019: € **400.958.592** (incrementato di € 120.000.000);
- Fondo per le non autosufficienze - anno 2019: € **573.200.000** (incrementato di € 100.000.000);
- Fondo per le politiche per la famiglia – anno 2019: € **104.751.602** (incrementato di € 100.000.000);
- Fondo c.d. alunni disabili assistenza alla comunicazione, percorsi per l'autonomia, trasporto): € **75.000.000** stabilizzato per il triennio 2019-2021;
- Fondo per le politiche giovanili: incremento del Fondo pari a **30 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

E' necessario avere chiarimenti dal Governo in merito alle risorse del REI e del Reddito di Cittadinanza. E' stato chiesto un incontro al Ministro Di Maio.

Non è ancora chiaro se l'istituzione di quest'ultimo porterà ad un azzeramento delle risorse inserite nel Piano Povertà con evidenti conseguenze negative per gli Ambiti

Territoriali Sociali e i Comuni che hanno già programmato interventi di rafforzamento dei servizi (servizio sociale professionale, uffici di piano, unità di valutazione) e rischiano di ritrovarsi senza le necessarie risorse.

Per quanto riguarda i Fondi per il contrasto alla violenza contro le donne sono iscritti due distinti stanziamenti: uno di oltre 9 milioni destinato a finanziare i CAV e le Case rifugio, l'altro, di circa 15 milioni la cui destinazione non è ancora ben chiara. Non si capisce se resta nella disponibilità del DPO o, come sarebbe più opportuno, venga previsto a copertura del Piano Strategico Violenza.

Si evidenzia la necessità di ripristinare a decorrere dall'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'art. 9 della legge 112/16 cosiddetto "DOPO DI NOI" pari a 56,1 milioni di euro e di rendere strutturale tale Fondo, al fine di assicurare la continuità dei progetti e dei servizi attivati.

EMENDAMENTI AL DL 119/2018 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Articolo 4

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 3, dopo la parola "erariali" sono aggiunte le seguenti parole: ", regionali";
- b) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3 bis: "Nell'ambito delle risorse di cui al programma "Federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, una quota pari a 200.000.000 euro per l'anno 2019 è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle Regioni e alle Province autonome al fine di compensare le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle Regioni e dalle Province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 giugno 2019 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Relazione

La presente proposta emendativa è tesa a:

- a) Prevedere il rimborso, a carico del bilancio dello Stato, delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1 anche a valere sui carichi regionali;

b) Prevedere l'attribuzione alle di una quota di risorse, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019, a ristoro delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo.

Articolo 9

All'articolo 9, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

“11 bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i proventi derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i singoli enti beneficiari del gettito delle entrate oggetto della dichiarazione integrativa speciale, in proporzione al contributo potenziale delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto all'imposta sostitutiva complessivamente versata. Restano ferme le quote di devoluzione spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione”.

Conseguentemente, il comma 12 è così riformulato:

“Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a), **ripartite in favore dello Stato, sulla base di quanto previsto al comma 11 bis**, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato ai sensi del precedente periodo.

Relazione

La presente proposta emendativa è tesa a specificare che i proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 vengono successivamente ripartiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i singoli enti beneficiari del gettito dei tributi interessati alla presentazione delle dichiarazioni integrative speciali, in proporzione al contributo potenziale di ciascun tributo all'imposta sostitutiva complessivamente versata.

ITS

Art. 37-bis (inserito dalla Commissione Bilancio – Camera)

Si propone la seguente riformulazione dei commi 2 e 3 dell'art.37 bis Comma 2 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente agli Istituti tecnici superiori, secondo i seguenti criteri:

a) 70% a livello regionale sulla base del numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e del numero degli studenti ammessi all'esame riferito all'anno precedente a quello di assegnazione delle risorse, al netto del numero dei diplomati all'interno dei percorsi valutati con un risultato inferiore a 50 in esito alla valutazione e al monitoraggio elaborato da Indire.

b) 30% a titolo di premialità alle Fondazioni ITS in relazione ai corsi conclusi da almeno 12 mesi nell'anno precedente secondo il tasso di occupabilità ed il numero di diplomati come indicato all'art. 1, comma 45 della L. 107/2015; Le Regioni, nell'ambito del contributo nazionale assegnato di cui al presente comma, lettera a), individuano e comunicano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'entità delle risorse da assegnare successivamente ad ogni ITS con riferimento ai singoli percorsi da attivarsi entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono anche tenendo conto: 1) del risultato in esito alla valutazione e al monitoraggio elaborato da indire .

2) dei percorsi finanziati negli anni precedenti e non avviati.

Comma 3

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo accordo in sede di Conferenza stato-regioni, sono integrati gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, anche in relazione all'innovazione tecnologica.

Relazione

Le Regioni hanno competenza esclusiva in ordine alla programmazione dell'offerta formativa, in ragione della necessità di assicurare risposte in termini di competenze ai fabbisogni espresse dai singoli territori. Tale assunto trova piena coerenza, tra gli altri, in tutto l' articolato della norma costitutiva degli ITS (DPCM 25 gennaio 2008), che individua nei piani territoriali lo strumento per assicurarne il rispetto.

L'investimento delle Regioni nell'offerta formativa ITS supera di gran lunga la quota del 30% delle risorse statali prevista dalla norma. Nelle più recenti programmazioni le ha indicativamente triplicate. Solo questo dato dovrebbe rappresentare con assoluta evidenza il sostegno che le Regioni hanno assicurato allo strumento della formazione terziaria ITS, ben superiore a quello dello Stato.

Si rappresenta come l'emendamento approvato prevede, al comma 2, l'assegnazione delle risorse del Fondo (di cui all'art. 1, co 875 L.296/2006 come incrementato dall'art. 1, comma 67, L. 205/2017) direttamente dal MIUR alle Fondazioni ITS sulla scorta della valutazione effettuata secondo criteri e modalità di applicazione degli indicatori di cui all'Accordo CU 5 agosto 2014 e 17 dicembre 2015.

Tale formulazione viola quanto disposto dall'art. 2 dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 17 dicembre 2015 (rep. Atti n. 133/CU), pur citato al comma 2, che rimette il 70% delle risorse del Fondo alla valutazione delle Regioni, sulla scorta di alcuni criteri, per l'individuazione dell'entità che viene successivamente comunicata al MIUR per l'assegnazione delle risorse alle Fondazioni.

EMENDAMENTI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

1	Ristrutturazione del debito	17
2	Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti.....	19
3.	Modifiche all'articolo 70 – (riaccertamento residui DANC).....	19
4.	Modifiche all'articolo 65 (iscrizione intera quota accantonata vincolata).....	21
5.	Modifiche all'articolo 70 (flessibilità risorse investimenti)	21
6.	Accesso al debito delle regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento nell'anno precedente.....	23
7.	Modifiche all'articolo 61 – sanzioni	24
8.	Modifiche art.61 – semplificazione procedure	24
9.	Rilancio investimenti - limite art.62 d.lgs 118/2011	25
10.	Relazione rapporti di lavoro autonomo personale medico. Integrazione D.Lgs. 502/1992	25
11.	Contratti formazione specialistica - medici	28
12.	Compensazione fondo perequativo	28
13.	Componenti Commissione fabbisogni standard	29
14.	Finanziamento Fondo da assegnare alle Regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali	30
15.	Indennizzi emotrasfusi	31
16.	Semplificazioni degli adempimenti dei soggetti riscossori della tassa automobilistica	31
17.	Personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica	32
18.	CCNL Giornalisti.....	33
19.	Incremento spese per investimenti Regione Siciliana.....	33
20.	Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento – retrocessione accise .	34
21.	Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - Split payment.....	37
22.	Riduzione dei costi della politica nelle Regioni a statuto speciale, ordinario e nelle Province autonome	38
23.	Rapporti finanziari con le autonomie speciali.....	39
24.	Emendamento sostitutivo totale Art. 63	41
25.	Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni.....	41
26.	Riduzione dell'IRAP	43

27.	Incentivi medici ospedali periferici/medici ex condotti	44
28.	Emendamento PTA	46
29.	Art. XX (Piano di rientro extradeficit Regione autonoma della Sardegna per ammortamenti non sterilizzati)	46
30.	XXX Modifiche art. 495-ter L. 232/2016– semplificazione procedure investimenti regionali da sbocco avanzo	47
31.	Semplificazione adempimenti contabili	48
32.	Modifiche al d.lgs 165/2001	49
33.	Partecipate –gestione personale	49
34.	Partecipate - art. 24 del D. Lgs. 175/2016	51
35.	Superamento del precariato - cessione quote assunzionali	51
36.	Forme di lavoro flessibile	52
37.	Graduatorie concorsuali	53
38.	Centri per l’impiego	53
39.	Incentivi al contratto di apprendistato (art. 26)	55
40.	Centri antiviolenza e case rifugio	55
	Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio	56
41.	1° emendamento (modifiche art.16)	56
42.	2° emendamento (Autobus euro 0)	56
43.	Codice contratti pubblici	57
44.	Impianti sciistici	58
45.	Impianti di innevamento	59
46.	Dissesto finanziario dei comuni	60
47.	Disposizioni per il rilancio degli investimenti	61
48.	Eventi sismici	61
49.	Professioni sanitarie/albi	61
50.	Finanziamento SISAC	65
51.	Proposta di modifica della normativa sul sisma – Ulteriori proroghe dei termini a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016	67
52.	Valutazioni in materia ambientale	68

1 Ristrutturazione del debito

Dopo l'articolo 61 del ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è aggiunto il seguente articolo 61 bis:

Articolo 61 bis (Modifica Art. 45, D.L. n. 66/2014)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole *"la ristrutturazione"* sono aggiunte le parole *"o estinzione anticipata anche parziale"*; al termine è aggiunto il seguente periodo *"La ristrutturazione di cui al presente comma non può riguardare mutui oggetto di precedenti ristrutturazioni ai sensi del presente articolo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2."*;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *"Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato fino all'importo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2018. La riduzione del debito nominale è riferita alla riduzione del debito nominale delle regioni al netto del valore nominale dei titoli di stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo. Le provviste finanziarie di cui al presente comma sono erogate, su base proporzionale, secondo le effettive necessità delle regioni, salvo diverso accordo assunto in sede di Conferenza Stato – Regioni. In ogni caso, per le finalità di cui al presente articolo, l'importo massimo delle emissioni di titoli di Stato per l'esercizio 2019 non può superare il limite di euro 200.000.000,00; per gli esercizi successivi il limite sarà costituito dalla riduzione del debito nominale di cui sopra."*;
 - c) al comma 5, le parole *"31 dicembre 2013"* sono sostituite dalle seguenti: *"31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui viene posta in essere l'operazione di ristrutturazione"*; alla lettera a) le parole *"vita residua pari o superiore a 5 anni e"* sono abrogate; alla lettera b) le parole *"vita residua pari o superiore a 5 anni e"* sono abrogate e le parole *"250 milioni"* sono sostituite dalle parole *"50 milioni"*;
 - d) al comma 7, le parole *"entro il 20 giugno 2014"* sono abrogate;
 - e) al comma 10, le parole *"da emanarsi entro il 18 luglio 2014"* sono abrogate;

- f) al comma 12, dopo le parole “*di cui al comma 15*”, la parola “è” è sostituita con le parole “*può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2*”;
 - g) al comma 13, dopo le parole “*valore di riacquisto dei titoli*” sono aggiunte le parole “*al netto dell’eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2*” e dopo le parole “*di rinegoziazione,*” sono aggiunte le parole “*al netto dell’eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,*”;
 - h) al comma 14, dopo le parole “*riacquisto del titolo*” sono aggiunte le parole “*al netto dell’eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,*”.
2. All’onere pari a 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

Ai fini della ristrutturazione del debito delle Regioni, l’impianto fornito dall’art. 45 del D.L. n. 66/2014 ha costituito un valido ed efficace strumento per conseguire l’obiettivo della riduzione del debito delle Regioni e dell’intero comparto della pubblica amministrazione, così come previsto dalle disposizioni di derivazione anche europea.

Il meccanismo previsto, tuttavia, è stato pensato dal legislatore come intervento “una tantum” e la struttura degli adempimenti e delle scadenze non permettono di applicare al meglio la procedura, non favorendo la messa a regime di procedure virtuose tendenti alla riduzione del debito pubblico.

Per i motivi di cui sopra si ritiene necessario apportare alla normativa di riferimento le modifiche minimali sufficienti a trasformare le attività di ristrutturazione da episodiche a strutturali.

In particolare le proposte di modifica riguardano:

- 1) Il comma 1, ove vi precisa che la ristrutturazione può riguardare anche l’estinzione anticipata dei mutui; si precisa, inoltre, che non può avviarsi la procedura di ristrutturazione se lo stesso mutuo è già stato oggetto di precedenti ristrutturazioni effettuate ai sensi del medesimo articolo 45;
- 2) il comma 2, dove si specifica che le emissioni di titoli di Stato, che possono essere effettuate ai sensi del presente articolo per l’erogazione di mutui e di contributi, sono vincolate ad un importo massimo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata, a far data dell’1/01/2018, dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni; peraltro si specifica che, per l’esercizio 2019, le emissioni di titoli di Stato non possono superare, in ogni caso, l’importo massimo di euro 200 milioni. La modifica proposta consente di estinguere e ristrutturare i debiti delle regioni con l’obiettivo di determinare una riduzione del debito pubblico, utilizzando la riduzione del debito determinata da precedenti operazioni poste in essere a partire dal 1/01/2018; in sostanza il nuovo meccanismo delineato dal presente comma permette di standardizzare una procedura stabile in grado di attivare l’intervento della Stato previa verifica di economicità e sostenibilità delle singole operazioni di ristrutturazione dei debiti regionali.

- 3) i commi 5, 7 e 10, ove specifici termini temporali “storici”, riguardanti le fasi delle operazioni di riacquisto dovrebbero scomparire in considerazione del fatto che la possibilità di ristrutturazione del debito dovrebbe essere permanente, nel rispetto di tutti gli altri vincoli posti dalla normativa di riferimento;
- 4) il comma 5, lettere a) e b) ove i requisiti minimi per accedere alle procedure di ristrutturazione vengono abbassati al fine di permettere un più ampio accesso alle procedure di ristrutturazione;
- 5) il comma 12, nel quale il finanziamento riguardante il riacquisto dei titoli, ad opera del Ministero dell’Economia e delle finanze è ripensato come mera possibilità atta a favorire il riacquisto e non come meccanismo ordinario;
- 6) il comma 13, nel quale si specifica che in presenza di contratti derivati, l’operazione è consentita unicamente se la spesa per il riacquisto dei titoli o l’estinzione anticipata del contratto di mutuo (al netto di eventuali contributi ricevuti) ed il valore di estinzione dei contratti derivati non comportino un aumento del debito;
- 7) il comma 14, similmente al comma 13 specifica che le operazioni sono vincolate al non aumento del debito.

2 Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti

Dopo l’articolo 78 del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” è aggiunto il seguente articolo 78 bis:

Articolo 78 bis (rifinanziamento del Fondo nazionale Trasporti)

Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, il fondo di cui all’articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n.135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. All’onere di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relazione

Il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. La norma prevede il rifinanziamento di almeno quest’ultima quota stante la necessità di far fronte attraverso i contratti di servizio anche agli investimenti nei trasporti pubblici.

3. Modifiche all’articolo 70 – (riaccertamento residui DANC)

Dopo il comma 2 dell’articolo 70 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al secondo capoverso del comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole “, fino al 31 dicembre 2015, “ sono soppresse.

Relazione

La norma proposta adegua l'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 70.

ARTICOLO 70 DEL DDL N. 1334/218 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 70

(Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».

2. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:

«d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione».

2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. A decorrere dall'esercizio 2018 le regioni escludono dal riaccertamento ordinario i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto.».

ARTICOLO 3 DEL D.LGS. N. 118/2011 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 3

Principi contabili generali e applicati

(...)

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

(...)

4-ter. A decorrere dall'esercizio 2018 le regioni escludono dal riaccertamento ordinario i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto.

4. Modifiche all'articolo 65 (iscrizione intera quota accantonata vincolata)

All'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dall'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

Relazione

La norma ha lo scopo di consentire di iscrivere l'intera quota accantonata e vincolata al fine di rappresentare correttamente nel sistema informativo contabile i reali saldi di bilancio, fermo restando le regole e i limiti di applicazione dell'avanzo vincolato.

ART. 65 DEL DDL N. 1334/2018 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 65

(Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo)

(...)

4. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 1 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, **nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dall'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.**

5. Modifiche all'articolo 70 (flessibilità risorse investimenti)

Dopo il comma 2 dell'articolo 70 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 779, le parole da: “, per le regioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;
- b) i commi 780 e 781 sono soppressi.

2-ter. Al secondo periodo dell'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: “degli edifici” sono aggiunte le seguenti: “e delle infrastrutture pubbliche”.».

Relazione

Le norme proposte hanno l'obiettivo di ampliare la flessibilità nell'utilizzo delle risorse per investimenti

ARTICOLO 70 DEL DDL N. 1334/218 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 70

(Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».

2. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:

«d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione».

2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 779, le parole da: “, per le regioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;**
- b) i commi 780 e 781 sono soppressi.**

2-ter. Al secondo periodo dell'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: “degli edifici” sono aggiunte le seguenti: “e delle infrastrutture pubbliche”.».

ARTICOLO 1, COMMI DA 779 A 781, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Comma 779

779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, ~~per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti.~~ Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo

approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.

Comma 780

~~780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140 bis e 145 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.~~

Comma 781

~~781. Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.~~

ARTICOLO 44, COMMA 6-TER, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

(...)

6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici **e delle infrastrutture pubbliche**. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6. Accesso al debito delle regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento nell'anno precedente

All'articolo 70, primo comma, del ddl "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", le parole "nell'ultimo triennio" sono sostituite dalle parole "nell'ultimo anno".

Relazione

L'emendamento richiede il rispetto degli indicatori di tempestività dei pagamenti nel solo anno precedente, anziché nel triennio precedente, ai fini dell'utilizzo del debito autorizzato per la copertura di spese d'investimento, da contrarre in relazione alle effettive esigenze di cassa. In tal modo si consente al più ampio possibile novero di

Regioni che abbiano dimostrato nel precedente esercizio il rispetto dei tempi di pagamento di utilizzare una fonte aggiuntiva di finanziamento per il rilancio degli indispensabili investimenti pubblici, ispirata a criteri di sana gestione perché potenzialmente in grado di contenere l'aumento del debito pubblico e di realizzare il risparmio di ingenti somme a titolo di interessi da destinare al sostegno di servizi pubblici indispensabili.

7. Modifiche all'articolo 61 – sanzioni

Al comma 9, dell'articolo 61 del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 dopo le parole “è tenuta” sono aggiunte “a conseguire per la differenza un ulteriore valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e in caso di inadempienza”.

“9. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a conseguire per la differenza un ulteriore valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e in caso di inadempienza a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 3 e 4. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

Relazione

L'emendamento mira a sanzionare il mancato o parziale impegno degli investimenti con un obbligo di maggior avanzo rispetto quello già previsto nella tabella 3 e nel caso la regione sia inadempiente si procede con il riversamento allo Stato. Il comma profila una violazione costituzionale dell'art.119, comma 3 e comma 5.

8. Modifiche art.61 – semplificazione procedure

La lett.d), del comma 6, dell'articolo 61 del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” è soppressa.

Relazione

L'emendamento mira a semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio.

9. Rilancio investimenti - limite art.62 d.lgs 118/2011

All'articolo 61 del ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è aggiunto il seguente comma:

"13. All'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6-bis:

"6-bis. Ai fini del limite di cui al comma 6, non rilevano i debiti autorizzati dalle regioni per finanziare gli investimenti aggiuntivi oggetto di intese o accordi con lo Stato".

Relazione

La modifica mira a consentire alle regioni in disavanzo il finanziamento a debito degli investimenti aggiuntivi oggetto di intese con lo Stato, stabilendo che le relative operazioni non rilevino ai fini del limite previsto dall'art. 62 del D. Lgs. 118/2011. Diversamente, le medesime regioni, che possono applicare avanzo solo entro limiti molto restrittivi, non potrebbero aderire ai programmi di riqualificazione della spesa concordati con il livello di governo statale. Rimane ovviamente ferma l'esigenza di trovare piena copertura per gli oneri di ammortamento nell'ambito dei bilanci regionali.

10. Relazione rapporti di lavoro autonomo personale medico. Integrazione D.Lgs. 502/1992

L'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s. m. e i. disciplina il conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Lo stesso comma 6 stabilisce, inoltre, che il ricorso ai predetti contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

L'osservanza delle predette disposizioni ed, in particolare, di quella da ultimo riportata, rende problematica per alcune aziende sanitarie l'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA laddove risulti impossibile il reclutamento di personale con rapporto di dipendenza o convenzionato. Si tratta di un'eventualità piuttosto frequente in relazione a talune specialità (*in primis* Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Pediatria, Medicina di emergenza ed urgenza) caratterizzate da una carenza di medici in possesso della relativa specializzazione. La difficoltà di acquisizione di medici dipendenti si accentua nell'ipotesi di assegnazione dei medici stessi in zone disagiate, che viene spesso rifiutata, almeno nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato, anche da coloro che sono utilmente collocati in graduatorie di concorso pubblico, avviso pubblico o di specialisti ambulatoriali interni.

Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA, si propone l'inserimento all'interno del D.Lgs. 502/1992 (dopo l'articolo 15-*quattordices*) di un articolo che, evitando qualsiasi generalizzata utilizzazione dell'istituto, consenta, limitatamente alle specialità di area sanitaria riservate ai medici, la stipula di contratti di lavoro autonomo anche per lo svolgimento delle funzioni ordinarie nell'ipotesi di oggettiva impossibilità di reclutamento di personale dipendente o convenzionato. Viene altresì prevista la possibilità, qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso del diploma di specializzazione richiesto, di conferire l'incarico a medici in possesso di altra specializzazione ovvero senza diploma di specializzazione, fatta eccezione per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia.

ARTICOLO DI LEGGE

“Articolo 15-*quindices* (*incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo al personale medico*)

“1. Per effettive esigenze correlate alla garanzia dell'erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei livelli essenziali di assistenza, cui non sono in grado di far fronte con medici dipendenti, le aziende possono, in via eccezionale, conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a personale medico, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie, a condizione che l'azienda abbia:

- a) accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;*

- b) accertato l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- c) accertato, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all'assunzione;
- d) indetto, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire; l'indizione delle procedure per assunzioni a tempo determinato non è obbligatoria qualora sia presumibile che il loro tempo di espletamento superi la durata della situazione che ha determinato l'attivazione delle procedure di conferimento dell'incarico.

2. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. Le Regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia. In luogo della specializzazione in Neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in Radiologia diagnostica, Radiodiagnostica, Radiologia e Radiologia medica.

3. Il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato, ovvero, nell'ipotesi di cui al secondo periodo del precedente comma 2, di conferire l'incarico a medici in possesso del diploma nella specializzazione prevista.

4. Il contratto può essere rinnovato per una sola volta previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Restano salve, per quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, comma 5-bis e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e.i.”.

6. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui al comma 1, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente articolo, possono essere conferiti anche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del

2012, assicurando comunque la precedenza ai candidati che non si trovino in tale condizione.”

11. Contratti formazione specialistica - medici

All'articolo 41, comma 1, del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” le parole “di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.” sono sostituite con “di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di 136,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 183,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.”

2 La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 deve essere definito sulla base delle programmazioni regionali dei fabbisogni informativi ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al [decreto congiunto Miur-Salute 13 giugno 2017, n. 402](#).

1. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 della presente legge.

Relazione

L'emendamento mira raddoppiare l'incremento del numero di contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 a 1800 unità, all'onere si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 del ddl.

12. Compensazione fondo perequativo

Dopo l'articolo 61, del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente articolo

“Articolo 61 bis (Compensazione riduzione fondo perequativo)

Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 13.687.129,54 di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2017, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 13.687.129,54 di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.”

Relazione

Analogamente all’anno 2018, la norma attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo nei limiti di 13.687.129,54 di euro a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo ex lege 28 dicembre 1995, n.549 non attribuita nell’anno 2017 a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 che riducono la base imponibile. A tal fine le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per un ammontare pari a 13.687.129,54 di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.

13. Componenti Commissione fabbisogni standard

Dopo l’articolo 72 del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente:

“Art.72 bis (Riequilibrio componente Commissione tecnica fabbisogni standard)

Al comma 29 dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “undici componenti” sono sostituite con “tredici componenti”;
- b) le parole “uno designato dalle regioni” sono sostituite con “tre designanti dalle regioni”.

Relazione

La Commissione tecnica fabbisogni standard, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze con la legge 208/2015 per dare attuazione alle disposizioni del D. Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province, ha oggi nuove competenze definite dall’articolo 24, comma 1, DL 50/2017.

In particolare, la Commissione “*provvede all’approvazione di metodologie per la determinazioni di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle materie diverse dalla sanità*” sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla SOSE S.p.A. in collaborazione con l’ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.

Stante la soppressione della Commissione ha soppresso la “Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale” di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, deputata ad acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi in attuazione del federalismo fiscale anche per le Regioni, la norma mira a un “*riequilibrio*” della rappresentanza regionale all'interno della Commissione con l'aumento dei propri rappresentati da uno a tre.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 29

29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al *decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216*. La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.

14. Finanziamento Fondo da assegnare alle Regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali

L'autorizzazione di spesa prevista dal ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, sezione II “*Rifinanziamenti, definanziamenti, e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazioni vigenti art.23, c...3, lett.b) legge 190/1996*” – 22.18 Istruzione del secondo ciclo – Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca - di cui all'articolo 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2017 n.205, è incrementata di 37 milioni per ciascun anno del triennio 2019 – 2021.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 della presente legge.

Relazione

La norma incrementa il rifinanziamento del Fondo per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali fino alla soglia di 112 milioni, importo riconosciuto anche dal Governo in sede di Conferenza Stato - Regioni come fabbisogno minimo. La spesa a favore delle famiglie è considerata livello essenziale di prestazione.

15. Indennizzi emotrasfusi

Art.

Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2019, previo riscontro del Ministero della salute.

Relazione illustrativa

L'articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni

16. Semplificazioni degli adempimenti dei soggetti riscossori della tassa automobilistica

Dopo l'articolo 62 del ddl "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è inserito il seguente:

Art. 62-bis

(Semplificazioni degli adempimenti dei soggetti riscossori della tassa automobilistica)

All'articolo 138 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. "I soggetti autorizzati dalle Regioni alla riscossione della tassa automobilistica non sono tenuti alla resa del conto di cui al comma 1.

Relazione

L'emendamento mira alla semplificazione degli adempimenti in capo ai soggetti riscossori della tassa automobilistica secondo parametri e disposizioni statali. Considerato infatti l'elevato numero di operazioni poste in essere quotidianamente

dagli stessi, le modalità informatiche previste dai DPCM 25.01. 1999 n. 11 e D.M. 13.09.1999 cui debbono attenersi nell'attività di riscossione, nonché le modalità di riscossione a mezzo sistema PagoPA sul nodo telematico dei pagamenti sotto la vigilanza AGID, la resa del conto giudiziale costituirebbe un inutile appesantimento burocratico che nulla aggiunge ai controlli effettivi eseguiti dall'Erario (Regioni) già in sede giornaliera (per i pagamenti Pago PA) o settimanali a mezzo RID. Tale appesantimento burocratico favorirebbe inoltre la rinuncia al rapporto convenzionale in essere, potendo portare a disservizi anche importanti sul territorio.

17. Personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica

Dopo l'articolo 31 del ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente:

“Articolo 31 bis (Personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica)

“A decorrere dal 2019 gli enti strumentali collegati alle regioni possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n.232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica.”

Relazione

L'emendamento prevede la possibilità di acquisire le risorse umane a tempo determinato, in considerazione della natura stagionale delle attività da realizzare, impegnate al fine di garantire le attività di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica e forestale, stante il contesto in continua evoluzione, con particolare riferimento a:

- obbligatorietà sulla difesa fitosanitaria imposta dalla legislazione comunitaria. Il regolamento comunitario n. 625/2017 equipara infatti controlli fitosanitari a quelli della salute umana e della salute animale;
- tutela e mantenimento degli equilibri idrogeologici e idraulico-forestali e specificatamente quello più fragile e delicato: il territorio montano e il territorio sottoposto a vincolo idrogeologico.

18. CCNL Giornalisti

Dopo l'articolo 36 del ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa con contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva ai quali si applicava il contratto di lavoro giornalistico, sono inseriti in un ruolo Speciale ad esaurimento istituito presso le medesime amministrazioni.

Relazione illustrativa

Il presente comma conferma l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, alla data di sottoscrizione del CCNL del comparto delle funzioni locali, già trovava attuazione, anche con riferimento alla legislazione regionale, il contratto di lavoro giornalistico.

Relazione finanziaria

Il presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 36 ter

(Specifiche disposizione per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano

Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva al personale che svolge funzioni giornalistiche si applica la disciplina contrattuale riconosciuta dai singoli ordinamenti.

Relazione

La presente disposizione è finalizzata ad assicurare la certezza dei rapporti di lavoro al personale con funzioni di giornalista nelle pubbliche amministrazioni delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome nelle more delle determinazioni che dovranno assumersi in sede di contrattazione collettiva così come previsto dall'articolo 9 della legge 7 giugno 2000 n. 150

19. Incremento spese per investimenti Regione Siciliana

Disegno di legge C.1334 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)

Emendamento aggiuntivo all'Art. ...

ARTICOLO (*Incremento spese per investimenti Regione Siciliana*)

1. Dal 2019 al 2025 la Regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente
2. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'art.1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il comma 829 e il primo periodo del comma 830, dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Relazione

Con il presente articolo si abrogano le norme che limitano l'esercizio della spesa con la diminuzione del 3 per cento secondo l'applicazione del meccanismo previsto dall'articolo 1 del comma 510 della legge 11 dicembre 2016, n.232 che prevede l'obbligo per la Regione Siciliana di realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

I commi successivi (511 e 512) vanno abrogati in quanto dipendenti dal comma 510.

Parimenti va abrogato il comma 829, dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, che modifica la disposizione di cui sopra.

Ovviamente la Regione sostituisce tale norma di riduzione con una norma che impegna all'incremento del 2 per cento annuo la spesa per investimenti dal 2019 al 2025.

Conseguentemente viene abrogata il primo periodo del 830 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n.205.

20. Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento – retrocessione accise

Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" AC 1334

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO Art. 80. (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento):

"all'articolo 80 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 2 "Nelle more di pervenire entro l'anno 2019 all'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni, con la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'esercizio finanziario 2019 la compartecipazione regionale al finanziamento del

fabbisogno sanitario è commisurata all'aliquota del 42,50 per cento. Con Decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'art.43 dello stesso, sono apportate le conseguenti modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074."

Relazione

In disparte gli indicatori relativi all'andamento dell'economia isolana, la situazione finanziaria della Regione Siciliana registra da troppi anni il mancato coordinamento dell'ordinamento finanziario-tributario con quello attuato dallo Stato con la Legge delega n.825/1971 di Riforma fiscale e modificato dalle successive riforme, nel cui ambito si sarebbe dovuta affrontare la questione delle imposte di produzione.

In relazione agli aspetti di bilancio, la Corte dei conti ha puntualizzato che "I ridotti margini di intervento delle politiche regionali di bilancio, fortemente condizionate da spesa corrente ad alta rigidità, da indebitamento elevato e da ingente disavanzo, restringono di fatto, il perimetro di manovrabilità delle future decisioni di bilancio".

In particolare, a rendere così rigida la spesa corrente regionale sono tre ambiti di spesa: quella sanitaria, gli accantonamenti tributari per il concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e i redditi di lavoro dipendente.

Per quanto concerne specificatamente la spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana si deve rammentare che lo Stato con la Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ai commi 830-832 dell'articolo 1 aveva previsto che, al fine di completare il trasferimento dallo Stato alla Regione siciliana delle funzioni in materia sanitaria, la misura del concorso di quest'ultima al finanziamento fosse progressivamente incrementata nel triennio 2007-2009, passando dal 42,5% per cento al 44,85% nel 2007, al 47,05 % nel 2008 e al 49,11 % nel 2009, disponendo altresì che si sarebbe dovuto provvedere alla retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale.

Invero, la compartecipazione della Regione siciliana è aumentata fino al massimo previsto (49,11 per cento), da 3,4 miliardi di euro del 2007 ai 4 miliardi di euro dal 2009 in poi, senza che la prevista retrocessione pro quota delle accise abbia avuto attuazione mentre per la Sardegna si è provveduto.

Nel recente passato, i Governi regionali pro tempore hanno sostenuto, in coerenza con una interpretazione letterale delle norme che il periodo temporale previsto all'art 1 comma 830 della finanziaria 2007. al quale si correla l'aumento della quota di compartecipazione, si arresta all'anno 2010 (per il quale si prevede, come per il 2009, la compartecipazione al 49,11 per cento) da ciò argomentando che dall'anno 2011 dovesse riprendere vigore la disposizione di cui all'art. 1, comma 143, della legge 662/1996 che, prima dell'intervento della finanziaria 2007, fissava la misura ordinaria della compartecipazione della Sicilia alla spesa sanitaria al 42,5 per cento.

L'aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, non compensato da un adeguato trasferimento di risorse aggiuntive, ha spinto la Regione ad impugnare detta normativa innanzi alla Corte costituzionale deducendo la produzione di un grave squilibrio finanziario a carico del bilancio regionale con violazione degli artt. 3, 81 e 119 della Costituzione e, tuttavia, la Consulta (sentenza 145/08), senza

entrare nel merito delle doglianze, ha respinto il ricorso solo per la mancanza di oggettiva dimostrazione del dedotto “squilibrio finanziario”, in quanto la ricorrente Regione si sarebbe limitata a prospettare una mera quantificazione dell’aggravio di spesa determinato dalla misura impugnata, senza invece dimostrare, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte, che detta misura alteri “gravemente” il rapporto tra complessivi bisogni regionali ed insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte.

Anche il successivo ricorso avverso la legge 12 novembre 2011, n. 184 è stato respinto dalla Corte Costituzionale (sentenza 246/2012) in quanto ritenuto affetto non solo da carenza dimostrativa in ordine al pregiudizio lamentato circa il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte, ma anche dalla mancata indicazione, sia pure sommaria, del decremento finanziario delle proprie risorse derivante dalla norma contestata.

E' evidente che una dimostrazione di tale squilibrio, dovendo essere supportata da dati contabili concreti al fine di consentire di apprezzare l’incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull’esercizio delle proprie funzioni finisce per costituire una probatio diabolica.

Ciò in quanto, alla stregua dei principi contabili dell’integrità, universalità ed unità del bilancio, resi più stringenti dall’armonizzazione contabile, fatte salve le ipotesi in cui il gettito di alcuni tributi (es. Irap e Addizionale Irpef) sia normativamente vincolato e destinato alla copertura degli oneri finanziari di una determinata funzione, ovvero anche quella delle entrate riassegnate, di regola il gettito riveniente dai tributi erariali una volta acquisito al bilancio regionale costituisce un fondo unico per il soddisfacimento, globale e/o indifferenziato, di tutte le spese pubbliche, in conformità alle statuizioni di bilancio. Rispetto al contesto temporale nel quale si collocano le citate pronunce, la Corte Costituzionale (sent. 19/2015) ha successivamente indicato negli accordi il percorso da seguire specificando che *“il contenuto degli accordi, oltre che la riduzione dei programmi in rapporto al concorso della Regione interessata ad obiettivi di finanza pubblica, può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, l’accollo di rischi di andamenti difformi tra dati previsionali ed effettivo gettito dei tributi”*.

Tale suggerimento è quanto mai valido anche alla luce dei principi dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito introdotti dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e declinati, per gli enti territoriali, agli artt. 9 e 10 della legge di contabilità 24 dicembre 2012, n. 243.

In tale ottica, anche la Corte dei Conti in più occasioni e, da ultimo, nell’Audizione svoltasi dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali del 7 novembre 2012, ha sottolineato la necessità di addivenire ad una soluzione, condivisa col Governo nazionale, che consenta l’attivazione di stabili strumenti di finanziamento per rendere sostenibile in futuro l’impegno finanziario gravante sulla Regione in considerazione della maggiore compartecipazione alla spesa sanitaria.

21. Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - Split payment

Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" AC 1334

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO Art. 80. (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento):

"all'articolo 80 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3 *“Il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è abrogato.”*”

Relazione

Con il presente emendamento, per le ragioni di seguito esposte, si interviene, per abrogarlo, sull'articolo 1 co 516 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 che ha elevato al rango legislativo quanto convenuto al punto 9 dell'Accordo del 20/6/2016 sottoscritto fra lo Stato e la Regione Siciliana prevedendo che a decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui al comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione Siciliana si impegna a versare, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo 10, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui.

Come noto, l'Accordo del 20/6/2016 è stato sottoscritto fra lo Stato e la Regione Siciliana per disciplinare il mutamento del criterio di riparto dell'IRPEF dal riscosso al maturato, poi sancito col Decreto Legislativo 11 dicembre 2016 n. 251, mentre, ancora, in materia di IVA, vigeva il criterio di riparto del riscosso, in base al quale alla Regione spettava l'intero gettito riscosso dello Split payment.

Tuttavia, nell'incertezza della proroga di detto regime derogatorio dell'IVA, da parte dell'Unione Europea, al fine di salvaguardarne il gettito acquisito, nella logica degli equilibri di bilanci, si era convenuto di computare, nei decimali della compartecipazione IRPEF per l'anno 2018, l'importo di 285 mln di euro riscosso a detto titolo nel 2016 e, al contempo, al punto 9 del predetto Accordo, era stato previsto l'obbligo della Regione di restituzione dello stesso importo al bilancio dello Stato per l'ipotesi di proroga del meccanismo derogatorio della scissione dei pagamenti.

Successivamente il Governo nazionale, con il Decreto Legge n.50/2017, convertito dalla Legge 21.6.2017 n. 96, all'articolo 1, ha deciso di ampliare notevolmente l'ambito applicativo dello split payment richiedendo all'Unione Europea una ulteriore proroga dell'autorizzazione all'applicazione della scissione dei pagamenti, che è arrivata con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 e autorizza l'Italia ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2020.

Dunque, l'obbligo di restituzione, formalmente sancito dal legislatore statale dal citato articolo 1, comma 516, della legge 11 dicembre 2016 n.232, in ammontare annuo di € 285 milioni, a decorrere dall'anno 2018 e sino al perdurare del cennato Istituto, era stato assunto nel momento in cui in materia di IVA vigeva il criterio di riparto del riscosso che, un mese dopo la proroga, è stato sostituito con il criterio del maturato a seguito del successivo Accordo del 12/7/2017.

In base a quest'ultimo accordo, a decorrere dall'anno 2017, il gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di spettanza della Regione deve essere calcolato applicando i

decimali stabiliti (3,64) sul gettito dell'IVA afferente all'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.

Ne è conseguito che il bilancio regionale sul capitolo 1203-IVA, dall'esercizio 2018 al mese di giugno 2020 (periodo di proroga), oltre a subire la sterilizzazione degli effetti di gettito derivante dal DL 50/2017 a causa del mutamento del criterio di riparto, è rimasto gravato dall'obbligo di retrocedere al bilancio dello Stato l'importo annuo di € 285 milioni per anno intero, a titolo di split payment, quantificato in vigenza del criterio di riparto del riscosso, a compensazione finanziaria pro quota dei decimali stabiliti per il 2018 per l'IRPEF maturata.

Detta situazione si pone in evidente contrasto con l'art. 2 del D.P.R. n. 1074/1965, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano, in materia finanziaria, come modificato dal Dlgs. 25 gennaio 2018 n.16, alla cui stregua alla Regione spettano i decimali stabiliti (3,64) dell'IVA maturata, sebbene gli stessi siano stati convenuti, nel contesto temporale dell'accordo, in modo inferiore alla reale capacità fiscale del territorio per salvaguardare i saldi di bilancio dello Stato.

Detta forma di compensazione finanziaria non ha più ragione di esistere nell'ambito di un sistema di riparto del gettito tributario imperniato sul criterio del maturato sul territorio (sia per l'IRPEF che per l'IVA), tanto più che il gettito IVA delle operazioni di fornitura di beni e servizi alle PP.AA. ubicate in Sicilia spetta alla Regione indipendentemente dalla sede di riscossione.

Conseguentemente, per effetto della modifica del sistema di attribuzione del gettito IVA deve ritenersi venuta meno la ratio dell'impegno assunto dalla Regione con l'Accordo del 2016.

22. Riduzione dei costi della politica nelle Regioni a statuto speciale, ordinario e nelle Province autonome

Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" AC 1334

EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART.75 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome):

Relazione

Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle Regioni a statuto speciale, ordinarie e nelle Province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica in atto, non quantificabili. Al fine di allineare anche le Regioni a statuto speciale, ordinarie e le Province autonome, alle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo in esame la norma prevede una procedura i tempi per l'adeguamento e, in caso di mancato adeguamento, una eventuale riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, diversi da quelli destinati al

finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze, del trasporto pubblico locale, del fondo perequativo di cui all'articolo 3 della legge n. 549/1995, dell'istruzione, del lavoro e di quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo e investimenti.

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora non vi provvedano entro i termini previsti si applica una sanzione pari al mancato risparmio dovuto alla mancanza di adeguamento della normativa in merito alla rideterminazione dei vitalizi in erogazione, mediante riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze, del trasporto pubblico locale, del fondo perequativo di cui all'articolo 3 della legge n. 549/1995, dell'istruzione, del lavoro e di quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo e investimenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le Regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, ovvero qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

3. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 1 è deliberata in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 marzo 2019 con intesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge 131 del 2003, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

4. Le Regioni e le Province autonome comunicano il documentato rispetto dell'adozione delle normative di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo alle scadenze dei termini di cui al comma 1 e 2.

23. Rapporti finanziari con le autonomie speciali

Disegno di legge C.1334 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)

Emendamento aggiuntivo Art. ... (Rapporti finanziari con le autonomie speciali)

Art. _____

(Ripiano maggior disavanzo)

Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea – Programmazione 2017/2013 possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.

Relazione

Il presente articolo si rende necessario per i bilanci degli enti cui trova applicazione il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni.

In sede di riaccertamento straordinario alcune regioni hanno cancellato e reimputato negli esercizi successivi entrate in conto residui derivanti dalla chiusura delle programmazioni statali e comunitari (FESR, FSE, PSR, PAC, etc).

Nell'anno di reimputazione (in particolare nel 2017) il presupposto giuridico del credito (spesso per cause non oggettivamente imputabile alle amministrazioni regionali) è venuto meno per alcune voci di alcuni fondi e le amministrazioni regionali hanno dovuto procedere alla loro definitiva cancellazione provocando inevitabilmente un maggior disavanzo che ha inciso pesantemente sulla possibilità di dare evidenza della copertura del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario.

Il presente articolo si rende necessario, quindi, per consentire che le regioni, che hanno deliberato in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi la cancellazione per la carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea relativi a programmazioni statali e comunitarie e 2007-2013, ripianino il maggior disavanzo in 30 esercizi a quote costanti.

Tale norma, in conclusione, consentirebbe di fare pulizia contabile dei bilanci che inevitabilmente a causa del succedersi nel tempo di norme hanno causato il mantenimento di residui che cancellati appesantirebbero i bilanci pur in presenza di ragioni giuridicamente fondate.

Purtroppo secondo la legislazione vigente il ripiano del maggiore disavanzo non avvenuto nell'esercizio dovrà essere imputato per intero nel primo esercizio utile (ovvero nei tre successivi con un piano di rientro) con un impatto tale da non consentire la redazione di un bilancio che consenta l'attivazione delle misure minime per l'ente.

Dal punto di vista ordinamentale vi è un precedente rispetto alla rigidità del sistema del ripiano operato per i comuni con l'art. 1, comma 848, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Tale disposizione non prevede oneri per il bilancio dello Stato opera all'interno del bilancio dell'ente e utilizza un ampio spettro temporale per il ripiano in quanto anche la loro formazione è avvenuto in quasi due decenni (residui che hanno avuto formazione dal 2000 con la programmazione 2000\2006 e dal 2007 con la programmazione 2007\2013).

24. Emendamento sostitutivo totale Art. 63

Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" AC 1334

Emendamento sostitutivo totale Art 63

I rapporti finanziari fra lo Stato e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte Costituzionale 77/2015, 154/2017 e 103/2018, sono ridefiniti entro il 31 marzo 2019 attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali.

[Conseguentemente la Tabella 7 è soppressa.]

Relazione

La formulazione dell'articolo 63 del ddl di bilancio 2019 inviato alla Camera dei deputati (A.C. 1334) regola i rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie speciali predeterminando il concorso complessivo alla finanza pubblica per il triennio 2019-2021. Ciò significa che l'accordo bilaterale da raggiungere entro il 31 marzo 2019 non potrà incidere sul quantum del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale, perché ciò implicherebbe che per una regione che ottiene una riduzione degli accantonamenti un'altra regione dovrebbe volontariamente accettare di pagare di più. In altri termini il Governo elude di fatto le sentenze della Corte costituzionale citate nella norma, mantenendo il livello di accantonamenti precedente (compresi quelli non più dovuti fin dal 2017 come stabilito dalla sentenza n. 77/2015) ed escludendo qualunque spazio negoziale tipico di una Intesa tra i diversi livelli istituzionali.

Con il presente emendamento, che prevede la ridefinizione dei rapporti finanziari con ciascuna autonomia speciale entro il 31 marzo 2019 senza predeterminare il risultato finale, viene salvaguardato in maniera sostanziale il metodo pattizio e lasciando intatto lo spazio di negoziazione tra le parti del concorso regionale alla manovra finanziaria.

25. Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni

Proposta di emendamento al DISEGNO DI LEGGE N. 1334/2018, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

All'articolo 70, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:

“Art. 6-bis

(Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni)

1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico della regione di farvi fronte.”».

Relazione

Col presente emendamento si intende consentire alle regioni di ridurre il debito attraverso operazioni di estinzione anticipata di posizioni presenti nel portafoglio del debito ricorrendo allo svincolo di risorse vincolate a fronte delle quali non sussistono obbligazioni già assunte.

ARTICOLO 70 DEL DDL N. 1334/218 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 70

(Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall’esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell’ultimo triennio hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L’eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell’esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».

2. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:

«d-bis) solo con riferimento alle regioni, l’elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell’esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l’elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell’anno, distintamente per esercizio di formazione».

2-bis. L’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:

“Art. 6-bis

(Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni)

1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato,

purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte.”

ARTICOLO 6-BIS DEL DL N. 91/2017, A SEGUITO DELLE MODIFICHE

“Art. 6-bis

(Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni)

1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte.”

26. Riduzione dell'IRAP

1. Ipotesi soppressiva -

Dopo l'articolo 14 del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente: *“Articolo 14 bis (modifica al D.Lgs 68/2011 in materia di IRAP)*
Il comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 68/2011 è soppresso, così come è soppresso il primo periodo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 68/2011.

Il nuovo testo emendato risulterebbe:

Art. 5

~~3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'[articolo 6](#), comma 1, è superiore a 0,5 punti percentuali.~~

Art. 6

~~3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP~~

Relazione

Al fine di poter ridurre l'IRAP (ad esempio per alcuni settori di attività economica oppure per alcune zone geografiche svantaggiate come quelle montane) è necessario superare il limite posto dalla normativa vigente che lega tale riduzione all'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF che non può superare l'incremento di 0,5 punti percentuali. Per le regioni che si trovano in questa condizione è necessario definire una modifica normativa. L'emendamento abroga il vincolo tra addizionale all'IRPEF e riduzione IRAP.

2. Ipotesi di esclusione IRAP per alcune aree svantaggiate come quelle montane -

Dopo l'articolo 14 del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente: *“Articolo 14 bis (modifica al D.Lgs 68/2011 in materia di IRAP)*

- a) *Al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 68/2011 dopo le parole 0,5 punti percentuali è aggiunta "ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane"*
- b) *Al comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 68/2011, primo periodo, dopo le parole 0,5 punti percentuali è aggiunta "ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane"*

Il nuovo testo dell'art. 5 emendato risulterebbe:

3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'[articolo 6](#), comma 1, è superiore a 0,5 punti percentuali, **ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP per le aree montane.**

Il nuovo testo dell'art. 6 emendato risulterebbe:

Art. 6

3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP, **ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP per le aree montane.**

Relazione

Al fine di poter ridurre l'IRAP (ad esempio per alcuni settori di attività economica oppure per alcune zone geografiche svantaggiate come quelle montane) è necessario superare il limite posto dalla normativa vigente che lega tale riduzione all'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF che non può superare l'incremento di 0,5 punti percentuali. Per le regioni che si trovano in questa condizione è necessario definire una modifica normativa. L'emendamento mira ad escludere il vincolo qualora la riduzione dell'IRAP riguardi alcune zone svantaggiate (come ad esempio quelle montane).

27. Incentivi medici ospedalieri periferici/medici ex condotti

Dopo l'articolo 41, del ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente articolo:

Art.

"L'articolo 1, comma 456 della L. 205/2017" è abrogato.

Relazione illustrativa

L'articolo 1, comma 456 della L. 205/2017 prevede che *"In ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione I-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n. 1 del 16 giugno 2017, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio"*.

La norma autorizza lo stanziamento di una spesa per il triennio 2018-2020, i cui criteri di riparto devono essere definiti dal Ministero della Salute, per il “*completamento degli interventi perequativi*” a favore dei medici ex condotti, che seppure non espressamente menzionati sono identificabili in base alle sentenze ed alla nota del Ministero della Salute richiamate nella stessa norma. Le sentenze a cui si fa riferimento, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 133 del DPR 384/1990, che confermava il trattamento economico omnicomprensivo dei medici ex condotti che non avevano optato tra il rapporto di dipendenza e quello di convenzionamento, asserivano che essendo divenuti a tutti gli effetti dipendenti del SSN, i medici ex condotti avevano diritto ad un trattamento economico indifferenziato rispetto agli altri dipendenti del SSN.

In realtà tale orientamento è stato contraddetto dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione e dello stesso Consiglio di Stato (si vedano tra le altre Cassazione Civile, Sezione lavoro, sent. 7.03.2014, n. 5444 e Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 26.09.2013, n. 4769), i quali hanno escluso che al trattamento economico omnicomprensivo previsto dai contratti di lavoro dei medici ex condotti che non avevano effettuato l’opzione potessero essere aggiunti altri emolumenti.

Orbene, la disposizione legislativa in esame, disponendo che si debba dare ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, determina, di fatto, il riconoscimento ai medici ex condotti del diritto all’equiparazione del loro trattamento economico a quello degli altri dirigenti medici.

Ne consegue che la norma, ancorché implicitamente, è suscettibile di comportare oneri non quantificati sulla finanza pubblica e per i quali non è stata prevista dal legislatore la copertura conseguente al riconoscimento del beneficio. La somma stanziata, infatti, è assolutamente insufficiente a garantire il presunto diritto dei medici ex condotti.

Al riguardo vale la pena di ricordare che nel 2016 il Ministro dell’Economia e delle Finanze del precedente Governo, Pier Carlo Padoan, in risposta ad un’interrogazione, aveva stimato in circa 100 milioni di euro annui la spesa necessaria per assicurare al personale in parola l’equiparazione al trattamento economico dei medici dipendenti.

Pertanto, considerata anche la necessità di utilizzare eventuali risorse che risultassero disponibili per finanziare interventi prioritari in ambito sanitario ed, in particolare, quelli individuati nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018 (quali assunzioni di personale, aumento delle borse di studio a favore della formazione dei medici, interventi in tema di digitalizzazione, attivazione del Piano Nazionale delle Cronicità, ecc.), si propone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 456, della L. 205/2017.

È inserito il seguente comma 456bis:

456 bis. Al fine di incentivare la permanenza lavorativa di medici ospedalieri presso le strutture periferiche presenti nel territorio nazionale, si autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto, previa Intesa in conferenza Stato Regioni, individua i criteri di riparto delle risorse fra le Regioni nel limite della spesa autorizzata.

Relazione

Il comma di cui si propone l'inserimento ha la finalità di evitare che alcune strutture ospedaliere risultino prive di medici – poiché dislocate in territori geograficamente disagiati. Le risorse di cui si dispone l'utilizzo sono le medesime già autorizzate con il comma 456 di cui si chiede l'abrogazione.

28. Emendamento PTA

1. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11 comma 1 lettera b) della legge 124 del 7 agosto 2015, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale.
2. Con apposito Accordo, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del D.lgs 165 del 2001, tra Aran e Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016.

29. Art. XX (Piano di rientro extradeficit Regione autonoma della Sardegna per ammortamenti non sterilizzati)

La Regione Sardegna è autorizzata a ripianare il disavanzo risultante dal rendiconto dell'esercizio 2017 approvato dalla Giunta regionale, limitatamente alla quota derivante dalle perdite del sistema sanitario regionale conseguenti alla mancata sterilizzazione degli ammortamenti a tutto il 2012, in un arco temporale di venticinque anni ed in rate costanti a decorrere dal 2018. La quota accantonata al risultato di amministrazione 2017 della regione Sardegna in ragione dei debiti verso il sistema sanitario non ancora ripianati al 31.12.2017, può essere utilizzata a copertura delle perdite del sistema sanitario purché nei limiti della riduzione del disavanzo applicato secondo il piano di rientro approvato ai sensi dell'art. 42, commi 12 e seguenti, del d.lgs.118 del 2011 e secondo la disposizione di cui al precedente periodo.

Relazione

La presente norma è finalizzata ad autorizzare la regione Sardegna, in deroga a quanto disposto dall'art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011, a ripianare le perdite del sistema sanitario regionale derivante dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti pregressi (pari al 31.12.2017 a euro 265.920.000) entro l'arco temporale di 25 anni a decorrere dal 2018, in analogia a quanto previsto per le altre regioni con la Circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'economia e finanze n. 8036 del 25 marzo 2013.

La suddetta disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

30. XXX Modifiche art. 495-ter L. 232/2016– semplificazione procedure investimenti regionali da sbocco avanzo

Al sesto comma, dell'articolo 495-ter della Legge 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” così come modificato dall'art. 13 del DL 91/2018 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, sono soppresse le parole “e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse”.

Relazione

L'emendamento mira a semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio assegnati alle Regioni con l'art. 13 del DL 91/2018 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Copertura finanziaria:

Modifica di carattere meramente normativa che non implica oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi (in evidenza le parti da sopprimere)

Art 495-ter della L. 232/2016 “Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017”

Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo

esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.

31. Semplificazione adempimenti contabili

All'articolo 66 del DDL A.C. 1334 aggiungere il comma 4 -

All'art.9, comma 1-octies del decreto legge 24 giugno 2016, n.113:

- a) le parole “*rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016*” sono sostituite con le seguenti: “*rendiconto 2018 e al bilancio consolidato 2018*”;
- b) il secondo periodo è soppresso.

RELAZIONE TECNICA

*Il comma 1-octies dell' art. 9 del decreto -legge 24 giugno 2016, n. 113 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane le province e i comuni che non provvedono alle scadenze previste dalla legislazione vigente all' approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 , al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato con l'invio nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, **non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.***

E' analogamente fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle disposizioni in argomento.

Allo stato la problematica è particolarmente sentita per alcune Regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto degli anni precedenti.

L'obiettivo che si pone l'emendamento proposto è quello di coniugare il rispetto degli adempimenti posti dal *comma 1-octies dell'art. 9 del decreto -legge 24 giugno 2016, n. 113 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160* con quello del mantenimento dei livelli occupazionali problematica fortemente avvertita special modo nelle aree depresse del territorio.

Ciò posto si chiede di prorogare le previsioni delle date di entrata in vigore del regime sanzionatorio stabilendo che *“La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-septies dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2016 n.113 è effettuata con riferimento al rendiconto 2018 e al bilancio consolidato 2018”*.

Affari Istituzionali

32. Modifiche al d.lgs 165/2001

Art.

All'art. 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 165, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “i dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “il personale”;*
- b) al comma 4 dopo le parole “non può superare i cinque anni” sono aggiunte le seguenti “rinnovabile una sola volta”*
- c) al comma 6 le parole “i dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “Il personale”.*

Relazione

Il presente intervento rende applicabili le disposizioni già presenti per il personale dirigenziale anche al personale del comparto.

33. Partecipate –gestione personale

Art.

All'articolo 19 (Gestione del personale) del D.Lgs. 175/2016 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Al fine di favorire i processi di razionalizzazione delle società e di razionale allocazione delle risorse umane le amministrazioni pubbliche, anche in accordo tra loro, possono stabilire procedure, criteri e modalità per il passaggio di personale, già

dipendente a tempo indeterminato, tra società a controllo pubblico o tra queste ed altri soggetti di diritto privato soggetti a controllo delle medesime amministrazioni pubbliche. Il reclutamento di personale ai sensi del comma 2 può essere subordinato al previo esperimento delle procedure di cui al presente comma.”

"2 ter. In caso di acquisto da parte di società a controllo pubblico, di azienda o di ramo di azienda di società, al personale dell'azienda o del ramo d'azienda ceduta e rientrante nella previsione di cui all'art 35 comma 1 lett.b del d. Lgs. 165/2001 trova applicazione l'art. 2112 cod. civ."

Relazione

Il legislatore statale, con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e s.m.i., ha provveduto ad una significativa opera di riordino del composito fenomeno delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, riconducendo ad una disciplina organica le molteplici e frammentarie regolamentazioni che si sono stratificate in materia, dando origine ad orientamenti giurisprudenziali non di rado divergenti.

La concreta applicazione della normativa ha evidenziato da un lato alcuni dubbi circa l'applicabilità delle norme dettate dal decreto legislativo 175/2016 piuttosto che dal codice civile e, dall'altro lato, alcuni ambiti in cui le modalità con cui potrebbe applicarsi la normativa medesima potrebbero costituire o, al contrario, impedire il conseguimento di uno degli obiettivi del legislatore, ossia la razionalizzazione degli enti partecipati dalle pubbliche amministrazioni.

Ci si riferisce in particolare al tema di come si concilino le disposizioni dettate dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 175/2016 con la possibilità di passaggio di personale tra enti partecipati e l'istituto generale di diritto privato della cessione di contratti di lavoro (ex art. 1406 del cod. civ.).

La legislazione formatasi al riguardo ha evidenziato come le finalità di razionalizzazione delle risorse pubbliche e di correlata ottimizzazione delle risorse umane al servizio delle attività di pubblico interesse, possano essere perseguite più efficacemente tramite procedure di redistribuzione del personale a seconda dei mutevoli fabbisogni degli enti piuttosto che procedere in via autonoma all'attivazione di procedure di assunzione di nuovo personale.

In tale ottica, il legislatore ha agevolato forme di redistribuzione del personale tra pubbliche amministrazioni (v. artt. 29 bis, 30, 33, 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001) o tra società in controllo pubblico (v. art. 1, commi da 565 a 568 della l. 147/2013, commi odiernamente sostituiti dalle disposizioni dell'art. 25 del d.lgs. 175/2016).

In questo quadro non apparirebbero in contrasto con l'orientamento del legislatore processi di redistribuzione del personale in ottica di "gruppo pubblico" da attuarsi tra società a controllo pubblico o tra queste ed organismi di diritto pubblico, controllati dalla stessa o dalle stesse amministrazioni, che potrebbero pertanto assimilarsi ad una ricollocazione di personale già inserito a tempo indeterminato nel "gruppo pubblico".

34. Partecipate - art. 24 del D. Lgs. 175/2016

All'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 inserire il comma 10

" 10. Qualora, in occasione della verifica annuale delle partecipazioni di cui all'art. 20, le singole amministrazioni pubbliche accertino che, nelle società ove detengono partecipazioni di minoranza, i processi di razionalizzazione non hanno conseguito gli obiettivi previsti dai piani di revisione straordinaria approvati entro il 30 settembre 2017, possono, entro il 30 settembre 2019, adottare un nuovo provvedimento motivato teso a decidere l'alienazione delle relative quote.

L'alienazione delle partecipazioni, da effettuarsi con le procedure di cui all'articolo 10, avviene entro il 30 settembre 2020. In caso di mancata alienazione entro tale termine, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la partecipazione medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile."

Relazione

Il comma 10 inserito nell'art. 24 consentirebbe a quegli enti che a settembre 2017 avevano ritenuto di non alienare (e quindi nel caso, di recedere) in virtù di piani industriali e di razionalizzazione in corso di predisposizione o attuazione da parte delle società, di decidere nel 2019 di alienare (ed eventualmente recedere) qualora questi piani non siano stati adottati o non siano stati realizzati. Questa facoltà è richiesta, in via eccezionale e da esercitarsi entro il 30.9.2019, solo per le situazioni in cui il socio pubblico alienante/recedente è un socio di minoranza

35. Superamento del precariato - cessione quote assunzionali

Art....

Le Regioni, al fine del superamento del precariato e della valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro flessibile, possono prevedere negli atti di programmazione dei fabbisogni di personale la cessione di quote della propria capacità assunzionale per il triennio 2018- 2020, alle agenzie regionali strumentali e agli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni stesse, per consentire la stabilizzazione del personale che ha maturato presso dette agenzie ed enti i requisiti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

La cessione di quote di capacità assunzionale alle agenzie ed enti di cui al comma precedente, per le medesime finalità di stabilizzazione, può avvenire anche tramite incremento degli ordinari limiti finanziari per assunzioni a tempo indeterminato, in applicazione ed entro i limiti di cui all'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

Le agenzie regionali strumentali e agli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni, sono tenuti ad utilizzare, nel triennio 2018 - 2020, l'intera capacità assunzionale ceduta dalle regioni ai sensi dei commi precedenti, per le stabilizzazioni

tramite assunzioni a tempo indeterminato del personale avente i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e/o per procedure concorsuali riservate al personale avente i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Relazione

La norma si rende necessaria per consentire alle Regioni la cessione di quote assunzionali per il triennio 2018- 2020, alle agenzie regionali strumentali e agli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni stesse, per consentire la stabilizzazione del personale che ha maturato presso dette agenzie ed enti i requisiti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

36. Forme di lavoro flessibile

Art.....

Dopo il comma aggiungere il seguente:

“1. Alle Regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 11, comma 4 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”

Relazione

Il presente intervento normativo concerne la possibilità per le Regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di applicare, in relazione alle forme di lavoro “flessibile”, le disposizioni previste dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 11, comma 4 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La disposizione normativa da ultimo citata, ha introdotto nel 2014 delle rilevanti previsioni per gli enti locali. In particolare, secondo quanto disposto dalla predetta normativa gli enti in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono soggetti alle limitazioni dettate dal citato art. 9, comma 28, fermo restando in ogni caso che la spesa complessiva per le cd. forme di lavoro “flessibile” ivi previste non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

Il presente intervento normativo pertanto adegua l’ordinamento regionale in ambito di lavoro “flessibile” alle vigenti previsioni per gli enti locali. Per quanto attiene agli oneri

derivanti dalla presente disposizione si rappresenta che le eventuali forme di lavoro “flessibile” attivabili, nel limite di spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, saranno comunque poste in essere nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

37. Graduatorie concorsuali

“L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni non precedenti al 31 dicembre 2013 sono prorogate al 31 dicembre 2019”.

Relazione

Si richiede la proroga delle graduatorie degli ultimi 5 anni in ragione della necessità di completare le procedure di stabilizzazione nelle amministrazioni regionali e negli enti dipendenti, nonché al fine di evitare problematiche organizzative in relazione alle cessazioni dell’anno 2019, anche alla luce delle nuove normative in merito.

38. Centri per l’impiego

1. “Per il triennio 2019-2021 le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse ancora disponibili trasferite ai sensi dell’art. 1 comma 794 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento degli organici dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire la piena operatività, e secondo le modalità di cui all’art. 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”

Relazione

Le risorse che dal 2016 il Governo ha trasferito alle Regioni per il funzionamento dei Centri per l’impiego sono state costantemente ripartite sulla base del numero dei dipendenti dell’annualità 2015 impiegati in compiti attinenti l’erogazione di servizi per l’impiego.

Il numero dei dipendenti che è effettivamente transitato presso l’amministrazione regionale o le agenzie regionali si è per tutti fisiologicamente ridotto soprattutto a causa dell’accesso ai diritti pensionistici degli operatori dei CPI. In questo modo, nei bilanci regionali sono presenti residui, a destinazione vincolata, che potranno essere utilizzati unicamente per sostenere la spesa del personale dei servizi per l’impiego.

La legge n. 205/2017 che ha assegnato alle Regioni risorse al fine di erogare servizi tramite idoneo personale, dovrebbe legittimare le stesse ad utilizzare interamente tali risorse, anche per mantenere il livello delle prestazioni erogate. Eventuali assunzioni di personale in sostituzione del personale cessato dovrebbero inoltre avvenire in deroga alle norme che limitano l’assunzione di personale nelle Pubbliche amministrazioni, pur

nel rispetto delle regole di legge e contrattuali sul trattamento economico individuale e delle procedure di cui al D.lgs n. 165/2001.

2. All'articolo 3 bis della legge n. 96/2018, di conversione del DL n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), le parole "*le Regioni destinano*" sono sostituite dalle parole "*le Regioni possono destinare*" (già accolto dalla Commissione Bilancio della Camera).

Relazione

Al riguardo si ritiene necessario che la previsione di destinazione delle quote di facoltà assunzionale sia una possibilità e non un obbligo per le amministrazioni regionali, anche in considerazione del diverso assetto organizzativo che le Regioni si sono date in relazione all'operatività dei CPI.

3. Con riferimento alla previsione finanziaria, tesa a garantire con risorse statali la copertura delle ulteriori assunzioni a tempo indeterminato - a partire dalle 1.600 unità previste dal Piano di rafforzamento sul quale la Conferenza Unificata ha sancito l'accordo il 21 dicembre 2017 - prevedere che le nuove assunzioni avvengano in deroga ad ogni vincolo e limite di spesa del personale, compreso l'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.

4. "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data del 31 dicembre 2018, al fine di potenziare i contingenti di organico delle Pubbliche Amministrazioni ed enti strumentali che gestiscono servizi per l'impiego, è prorogata al 31 dicembre 2019".

Relazione

Al fine di fluidificare i processi di selezione del personale da parte delle amministrazioni regionali e di procedere con la massima tempestività, utilizzando le leve disponibili e razionalizzando le procedure, si ravvisa l'opportunità di una disposizione che contenta la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle graduatorie relative al personale in scadenza a dicembre 2018.

5. "Ai trasferimenti alle Regioni a Statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017 n. 205 si provvede ogni anno mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso già oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 24 gennaio 2018. Il comma 807 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato".

Relazione

Sempre al fine di fluidificare le procedure di trasferimento alle Regioni delle risorse destinate al sostegno del personale dei CPI, si ravvisa l'opportunità di prevedere una modifica alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 che, allo stato attuale, rimandano tale assegnazione ad un decreto interministeriale ad hoc da adottarsi annualmente, previa intesa della Conferenza Stato- Regioni. Al contrario, per rendere più snello e tempestivo tale iter, sarebbe opportuno inserire nella manovra di bilancio un emendamento teso all'istituzione di uno specifico capitolo di spesa nel bilancio del

Ministero del Lavoro, sulla base dei criteri di accesso e delle percentuali di riparto già condivise in seno alla Conferenza Stato – Regioni.

39. Incentivi al contratto di apprendistato (art. 26)

L'articolo prevede una modifica della finanziaria 2018, operando una **decisa decurtazione** delle risorse a finanziamento degli incentivi fiscali per il contratto di apprendistato di I° livello (apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione) previsti dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150. La variazione prevede tagli come da tabella di seguito:

Incentivi stanziati da art. 1, c. 110, legge n. 205 del 2017 (finanziaria 2018)	Variazione prevista in art. 26 finanziaria 2019	Variazione
2018 -5 milioni €	2018 - 5 milioni €	0 €
2019 - 15,8 milioni €	2019 - 5 milioni €	-10,8 milioni €
a decorrere da 2020: - 22 milioni €	a decorrere da 2020 - 5 milioni €	-17 milioni € per ogni anno dal 2020

Si chiede di ripristinare le risorse a finanziamento degli incentivi fiscali per il contratto di apprendistato di I° livello, previste dalla legge di Bilancio 2018.

40. Centri anti violenza e case rifugio

Inserire il seguente articolo

Misure per migliorare l'efficacia dei Centri anti violenza e case rifugio

“La lett.d), del comma 2 dell'articolo 5 bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 119/2013 è soppressa.”

Relazione

Per l'istituzione di nuovi Centri anti violenza e di nuove Case rifugio si ritiene di non adottare come riferimento una norma ormai datata (novembre 1999), ma di considerare le esigenze/necessità dei diversi territori regionali. Tale nuovo criterio consente di determinare l'incremento di nuove strutture sulla base delle effettive necessità dei diversi territori regionali e non semplicemente su un calcolo matematico.

Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio

41. 1° emendamento (modifiche art.16)

Si propone la cancellazione del comma 4 dell'art.16.

Motivazione

L'art.16, comma 4, contiene una modifica dell'art.37, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, riguardante il tema dell'aggregazione e centralizzazione delle committenze.

In particolare, l'art.37, comma 5, del dlgs 50/2016, è sostituito dal seguente: *“In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art.38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province o città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici”*.

Tale norma cancella l'emanazione del decreto previsto dal codice dei contratti per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento, criteri e modalità di costituzione delle centrali di committenza.

La nuova norma proposta produrrà un impatto negativo in relazione a quanto segue:

1. le associazioni, unioni e consorzi dei comuni non capoluogo che fino ad oggi si sono costituiti e qualificate come centrali di committenza, dovranno riorganizzarsi in ragione del nuovo ambito territoriale previsto con quello provinciale (ad es. due comuni limitrofi, appartenenti a due province diverse, non avranno la possibilità di aggregarsi);
2. i comuni non capoluogo di provincia saranno obbligati a ricorrere alla provincia o città metropolitane per l'approvvigionamento di llpp, quando invece tale azione è solo una delle alternative previste dall'art.37, comma 4 del codice;
3. la cancellazione del decreto previsto dal codice per l'individuazione degli ambiti territoriali, facendoli coincidere invece con le circoscrizioni provinciali, riduce la potenzialità organizzativa ed aggregativa degli enti locali;
4. tale norma rallenterebbe il processo di apertura al mercato dei servizi a rete in ragione della modifica dell'ambito territoriale di riferimento (ATO) per le concessioni di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete (tpl, acqua, gas, rifiuti).

Si propone la cancellazione del, da presentare con urgenza alla Commissione bilancio della Conferenza delle Regioni, che ha in corso la definizione degli emendamenti al disegno di legge.

42. 2° emendamento (Autobus euro 0)

Si propone di inserire il seguente articolo:

“Articolo ____ (Proroga circolazione autobus Euro 0 destinati al trasporto pubblico locale)

Il termine previsto al comma 232, art. 1 della L. 190/2014 è prorogato di 12 mesi per gli autobus che svolgono esclusivo servizio di trasporto pubblico locale con la

sostituzione degli stessi, in via prioritaria, a ogni nuova immissione in linea sul servizio su cui opera e in ogni caso entro tale proroga.”

Motivazione

In ragione dei possibili ritardi di attuazione dei programmi d'investimento per il rinnovo del materiale rotabile su gomma, sui quali sono impegnate le Regioni e Province autonome, in particolar modo a causa dei forti ritardi che a oggi il mercato dei fornitori presenta sulle consegne e dei contenziosi aperti sulle procedure di gara in corso, dal primo gennaio 2019 si creeranno delle problematiche per garantire la continuità del servizio di TPL ai cittadini su alcuni territori. L'emendamento in questione ovvia a tali difficoltà imponendo in ogni caso che ogni immissione in servizio per il TPL di un nuovo autobus determini il ritiro dalla circolazione di un autobus Euro 0.

43. Codice contratti pubblici

Disegno di legge di bilancio 2019 – Art. 16 (Fondo investimenti enti territoriali)

Nel ddl bilancio 2019, in discussione alla Camera, all'art.16, comma 4, è contenuta una modifica dell'art.37, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, riguardante il tema dell'aggregazione e centralizzazione delle committenze.

In particolare, l'art.37, comma 5, del dlgs 50/2016, è sostituito dal seguente: *“In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art.38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province o città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici”*.

Tale norma cancella l'emanazione del decreto previsto dal codice dei contratti per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento, criteri e modalità di costituzione delle centrali di committenza.

A nostro avviso la emananda nuova norma produrrà un impatto negativo in relazione a quanto segue:

1. le associazioni, unioni e consorzi dei comuni non capoluogo che fino ad oggi si sono costituiti e qualificate come centrali di committenza, dovranno riorganizzarsi in ragione del nuovo ambito territoriale previsto con quello provinciale (ad es. due comuni limitrofi, appartenenti a due province diverse, non avranno la possibilità di aggregarsi;
2. i comuni non capoluogo di provincia saranno obbligati a ricorrere alla provincia o città metropolitane per l'approvvigionamento di llpp, quando invece tale azione è solo una delle alternative previste dall'art.37, comma 4 del codice;
3. la cancellazione del decreto previsto dal codice per l'individuazione degli ambiti territoriali, facendoli coincidere invece con le circoscrizioni provinciali, riduce la potenzialità organizzativa ed aggregativa degli enti locali;
4. tale norma rallenterebbe il processo di apertura al mercato dei servizi a rete in ragione della modifica dell'ambito territoriale di riferimento (ATO) per le concessioni di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete (tpl, acqua, gas, rifiuti).

Si propone la cancellazione del comma 4 dell'art.16 del ddl bilancio 2019, da presentare con urgenza alla Commissione bilancio della Conferenza delle Regioni, che ha in corso la definizione degli emendamenti al disegno di legge.

44. Impianti sciistici

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N.(.....)
PRESENTATO IL

- Dopo l'articolo del disegno di legge n. del (.....) è aggiunto il seguente:

Art...

Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 100.000.000;

2020: - 100.000.000;

2021: - 100.000.000.

Relazione

La Legge 11 maggio 1999 n. 140, poi modificata ed integrata dalla legge n. 166/2002, prevede un programma di finanziamento riservato alle Regioni a Statuto Ordinario a favore di interventi per l'innovazione tecnologica e l'aumento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune.

Il D.M. n. 203 del 1° dicembre del 2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, in attuazione della Legge 11 novembre 2014 n. 164, ha di fatto abolito il concetto di “scadenza di vita tecnica” per gli impianti a fune di recente generazione e regola gli interventi da realizzarsi allo scadere di detto termine definendo un programma cadenzato di interventi di revisione e ammodernamento.

I costi per la realizzazione degli impianti di risalita sono sempre più elevati e la remunerazione del capitale investito sempre estremamente difficile a causa degli altrettanto alti costi di gestione dei medesimi impianti.

L'adeguamento tecnologico degli impianti è richiesto da precisi obblighi normativi ma anche dal mercato che non consente di prorogare (se non a prezzo di una perdita di clienti/utenti), gli interventi di adeguamento, ammodernamento, miglioramento e sviluppo delle stazioni sciistiche.

Tali investimenti per gli impianti a fune, sono, per le singole aziende del comparto, difficilmente sostenibili soprattutto dovendo mantenere adeguati livelli di concorrenzialità su un mercato sempre più agguerrito (ad esempio il prezzo giornaliero dello skipass deve rimanere a livelli accessibili).

Alla luce di quanto esposto, appare necessario rifinanziare la legge 11 maggio 1999, n. 140 s.m.i. a favore delle imprese del settore funiviario per miglioramenti tecnologici, revisioni speciali e generali, sostituzione delle funi.

45. Impianti di innevamento

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N.(.....)
PRESENTATO IL

- Dopo l'articolo del disegno di legge n. del (.....) è aggiunto il seguente:

Art...

Al fine di garantire la sicurezza delle aree sciabili attraverso la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di innevamento programmato situati nelle Regione e le Province Autonome, il fondo di cui all'articolo 7 commi 5 e 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è rifinanziato per una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 100.000.000;

2020: - 100.000.000;

2021: - 100.000.000.

RELAZIONE

La Legge 24 dicembre 2003, n. 363, all'art.7, commi 5 e 6, prevede la concessione di finanziamenti alle Regioni per il sostegno all'economia turistica degli sport della neve a favore di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attraverso la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di innevamento programmato.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una sensibile diminuzione delle precipitazioni nevose soprattutto ad inizio stagione, con una traslazione temporale ed un progressivo

declino dell'attività sciistica. Le stazioni sciistiche devono pensare, non solo alla gestione della propria attività, ma anche all'installazione e alla gestione degli impianti di innevamento programmato. I costi di realizzazione di queste infrastrutture hanno seguito di pari passo la curva di crescita della tecnologia raggiungendo valori importanti.

Tali investimenti per gli impianti di innevamento, sono, per le singole aziende del comparto, difficilmente sostenibili soprattutto dovendo mantenere adeguati livelli di concorrenzialità su un mercato sempre più agguerrito (ad esempio il prezzo giornaliero dello skipass deve rimanere a livelli accessibili).

Alla luce di quanto appare necessario rifinanziare la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 a favore delle imprese del settore per miglioramenti tecnologici, sostituzione e implementazione degli impianti di innevamento programmato.

46. Dissesto finanziario dei comuni

Emendamento Articolo aggiuntivo

Art.

All'Art. 4 del decreto 26 Giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 Marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 Dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza delle fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'Interno. La ripartizione del Fondo avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte al 100 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

Relazione

L'emendamento ha lo scopo di rendere maggiormente aderente la norma in questione alle reali situazioni dei Comuni e per soddisfare appieno la ratio della stessa "al fine di garantire la sostenibilità economico- finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni". Infatti, la previsione di soddisfare le richieste per un massimo del 90% delle stesse potrebbe non evitare le situazioni di dissesto. Pertanto, occorrerebbe prevedere un aumento al 100% delle coperture richieste a valere sul Fondo. Tale modifica, invero, potrebbe non comportare ulteriori oneri per lo Stato in

quanto, sulla base di una proiezione dell'andamento del fabbisogno, da parte dei Comuni interessati, appare attendibile prevedere che la maggiore spesa sarebbe, comunque, contenuta nell'ambito della disponibilità totale del Fondo pari ad € 80.000.000,00.

47. Disposizioni per il rilancio degli investimenti

Al fine di agevolare il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, tutte le variazioni necessarie agli stanziamenti delle spese di investimento iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021, per assicurare il rispetto degli obiettivi e dei vincoli in materia di investimenti aggiuntivi disposti dallo Stato, anche per effetto di intese o accordi assunti con le Regioni.

48. Eventi sismici

1. Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma.

Relazione

L'emendamento proposto prevede che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in sede di valutazione della spesa per il personale del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 17, commi 3 e 3 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, non consideri nel computo e quindi le escluda, le spese relative alle assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate a far fronte all'emergenza sisma del Centro Italia, poiché evento di carattere straordinario e non ricorrente.

Si precisa che la valutazione viene avviata l'anno successivo a quello di riferimento.

49. Professioni sanitarie/albi

Art.

1. Fermo restando quanto previsto al comma 1, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e all'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 con riferimento alle professioni sanitarie di cui alla legge 43/2006, coloro i quali non sono in possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'Albo professionale, che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, possono continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento.

2. Gli operatori di cui al comma 1. devono iscriversi in appositi elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fermo restando che tale iscrizione non produce alcuna equiparazione ai titoli per i quali è prevista l'iscrizione ai relativi albi professionali.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali, sono definite le modalità nonché la data di decorrenza per l'obbligo di iscrizione.

3. Gli operatori di cui al comma 1. transitano dall'elenco speciale, all'Albo di riferimento, a seguito o del successivo riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto ai sensi del comma 2, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, o a seguito dell'acquisizione della laurea abilitante previo superamento di un corso universitario da intraprendere e concludere entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il corso sarà costituito da un minimo di 60 fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari, organizzato anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il mancato riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio, nonché la mancata acquisizione della laurea abilitante previo superamento del corso di universitario di cui sopra, non consente la partecipazione a pubblici concorsi.

4. Decorso il termine di 10 anni di cui al comma 3, decadono gli elenchi speciali.

5. L'acquisizione della laurea abilitante o del riconoscimento dell'equivalenza non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, un automatico diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

6. Agli Ordini delle professioni sanitarie di cui alla legge 43/2006 sono attribuiti compiti e funzioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del comma 2, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Con successivo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro tre mesi dalla data di adozione della presente legge e da recepirsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene ridefinito il procedimento di riconoscimento dell'equivalenza.

7. I titoli afferenti al profilo dell'educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 596, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, conseguiti a seguito di percorsi formativi di durata triennale o biennale, post diploma di istruzione secondaria di secondo grado, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province autonome e rilasciati fino al 30 giugno 2005, sono equipollenti ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, alla laurea in educazione professionale - classe SNT/02 e classe L/SNT2.

8. Al comma 599, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogata la seguente alinea: "o di educatore professionale socio-sanitario"; al comma 600 della medesima legge è abrogata la seguente alinea: "di educatore professionale socio-sanitario".

9. In sede di prima applicazione di quanto previsto dall'art. 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e sino alla piena operatività degli Albi delle professioni sanitarie

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si osservano le seguenti disposizioni:

a) nelle more dell'iscrizione all'albo, il dipendente che ha presentato la relativa istanza continua a svolgere l'attività lavorativa corrispondente alla professione sanitaria di riferimento;

b) le pubbliche amministrazioni ammettono con riserva ai concorsi per le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i candidati che hanno presentato istanza di iscrizione nel relativo albo. Nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'Albo le amministrazioni possono stipulare con i soggetti di cui sopra, utilmente collocati nelle graduatorie, il contratto individuale di lavoro, il quale si risolve nell'ipotesi di definitivo rigetto dell'istanza da parte del competente Ordine.

Relazione

Presso gli enti del Servizio Sanitario nazionale, presso gli enti privati sanitari e sociali accreditati con il SSR, e presso gli enti privati puri, sono impiegati operatori che non sono in possesso del titolo idoneo per l'esercizio delle attività sanitarie riservate alle Professioni Sanitarie di cui alla L. 43/2006.

L'istituzione dei nuovi Ordini/Albi e l'obbligo sancito dalla L. 3/2018 di iscrizione presso gli stessi per tutte le Professioni Sanitarie, faranno emergere quelle situazioni di "irregolarità" che, per diversificati motivi, si sono determinate e consolidate nel tempo, atteso che è configurata in capo agli Ordini (qualificati quali enti sussidiari dello Stato) l'importante responsabilità di verificare l'idoneità dei titoli di studio presentati per poter procedere legittimamente all'iscrizione degli interessati.

Grazie alla creazione degli Ordini ed Albi, i cittadini per contro potranno agevolmente verificare l'iscrizione o meno del professionista e quindi avere contezza di qual è la posizione dell'operatore a cui intendono rivolgersi.

Partendo da tali presupposti la proposta di legge sottostante, che riprende taluni contenuti delle disposizioni dettate per l'educatore professionale dalla L. 205/2017, costituisce una sanatoria per coloro che odiernamente stanno esercitando una professione sanitaria in assenza di titolo idoneo, statuendo che possano continuare a lavorare.

Tuttavia, in considerazione del bene tutelato, della circostanza che oramai da oltre un decennio è ben chiaro il quadro complessivo di riferimento e qual è la tipologia di formazione necessaria per l'esercizio legittimo dell'attività professionale, non appare più giustificabile l'inerzia e la non conoscenza delle regole da parte dei singoli interessati o dei datori di lavoro, pertanto viene proposta una sanatoria parziale e a "tempo determinato".

Infatti i soggetti che possono beneficiare di quanto previsto sono:

- i dipendenti pubblici e privati (non anche i libero professionisti),

- che abbiano svolto per 36 mesi attività lavorativa negli ultimi cinque anni (si veda in proposito per analogia quanto stabilito dall'art. 20 del d.lgs 75/2017 in materia di stabilizzazioni),
- in possesso di un diploma di scuola superiore, o di un titolo che potrebbe essere riconosciuto equivalente.

Coloro che non rientreranno in tali casistiche sono esclusi.

Per i liberi professionisti non sottoposti al controllo di un datore di lavoro o ai vincoli di un contratto di lavoro dipendente, è preteso il possesso del titolo abilitante.

Secondo la proposta i dipendenti sprovvisti del titolo abilitante hanno l'obbligo di iscriversi in sezioni speciali dell'Albo di riferimento, al pari delle professioni sanitarie. Tale iscrizione consente di monitorare il fenomeno, attualmente sconosciuto nella sua dimensione effettiva, e nella sua specificità, nonché la stessa evoluzione alla luce delle misure presentate.

E' chiaramente esplicitato che l'iscrizione non comporta l'effetto di equiparare il titolo posseduto alle lauree delle professioni sanitarie, e viene posto un limite di 10 anni entro i quali l'interessato o deve conseguire la laurea di riferimento, attraverso corsi "straordinari" purché in possesso di un diploma di scuola superiore, oppure procede al riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto.

Un lasso di tempo così lungo consente:

- ai dipendenti di continuare a svolgere la propria attività e, per una quota parte di essi, di uscire dal sistema lavorativo senza attivarsi in un senso o nell'altro;
- agli Ordini/Regioni/Ministero/Atenei di organizzarsi;
- agli interessati di poter accedere nel tempo o ai corsi straordinari o alla procedura di riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto.

Il corso straordinario potrà essere predisposto graduando i crediti formativi - da 60 a 120 - a seconda del titolo di studio preso in considerazione: può essere opportuno differenziare la posizione tra chi è in possesso del solo diploma di scuola superiore e chi invece è in possesso di una laurea sebbene non idonea. E' stato previsto il previo parere del CUN per assicurare uniformità ai corsi ed ai requisiti di accesso agli stessi.

Per quanto riguarda le "sezioni speciali" degli Albi un apposito regolamento definirà le modalità per la presentazione della domanda, quali documenti dovranno essere prodotti, in che tempi, i controlli che dovranno essere effettuati, la gestione dei ricorsi, nonché i diritti e doveri di questa particolare categoria di operatori nei confronti dell'Ordine stesso.

Mantenendo fermo l'istituto del riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle attuali lauree, che consentirà ai possessori di titoli non idonei di evitare di conseguire la laurea abilitante con il corso straordinario, si prevede sia che nel procedimento siano inclusi gli Ordini (nuovi soggetti di diritto pubblici) ai quali

vengono attribuiti funzioni e compiti, sia che l'intero processo sia ridisegnato anche alla luce dell'esperienza maturata al riguardo.

Considerato che non viene preclusa l'iscrizione all'albo e quindi la possibilità di esercitare, il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli può svolgersi con un ampio respiro temporale, e pertanto anche per l'adozione del nuovo accordo S/R si prevede un termine ampio per consentire di elaborare ponderatamente il nuovo procedimento.

Coloro che non si vedranno riconosciuta l'equivalenza del titolo, se in possesso del diploma di scuola superiore, potranno conseguire la laurea frequentando il corso straordinario, entro 10 anni.

Per coloro i quali non è possibile riconoscere l'equivalenza del titolo, o non sono in possesso del diploma di scuola superiore, o seppure in possesso non conseguiranno la laurea con il corso straordinario, trascorsi i 10 anni non potranno più essere iscritti alla sezione speciale dell'albo ed esercitare attività sanitaria. In questo caso L'ente di appartenenza dovrà modificare l'inquadramento.

Il comma 7 della proposta rappresenta un'ulteriore estensione dell'equipollenza ai titoli di educatore professionale conseguiti oltre la data del 17/3/1999 (termine ultimo per il riconoscimento dell'equivalenza) i cui corsi sono stati autorizzati dalle Regioni e province autonome.

Poiché i primi corsi di laurea per educatore professionale sono stati attivati nell'a.a. 2001/2002, i primi laureati si sono avuti nell'a.a. 2003/2004, le cui sessioni di laurea si sono tenute anche nella prima metà dell'anno 2005, è stata definita la data del 30 giugno 2005 il termine per il conseguimento dei titoli regionali.

Il comma 9 attiene alle problematiche connesse all'assunzione di personale nel SSR nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo. Si configurano le misure come transitorie, in attesa della piena operatività degli Albi/Ordini.

50. Finanziamento SISAC

“All'ultimo capoverso dell'art. 52, comma 27 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole “nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.” sono sostituite da “di 980 mila euro a decorrere dall'anno 2019.”

Di conseguenza, nel Capitolo 2450 dello Stato di previsione del Ministero della Salute (tabella 14) rubricato “somma da erogare alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati SISAC in relazione al funzionamento della Struttura”:

- il valore per l'anno 2019 è indicato in € 980.000
- il valore per l'anno 2020 è indicato in € 980.000
- il valore per l'anno 2021 è indicato in € 980.000.

Relazione illustrativa

Con l'art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene istituita la SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati che rappresenta le amministrazioni nella negoziazione per il rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) del settore in rapporto di convenzionamento con il SSN (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi psicologi e chimici) cui, con l'art. 3, comma 1 del d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, si sono aggiunte le competenze per il rinnovo della convenzione con le farmacie pubbliche e private. Con la norma originaria si stabilisce anche che, a decorrere dall'anno 2003, “è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro” a carico del bilancio dello Stato.

La SISAC nell'ottica di conservare i principi di una Struttura minima e flessibile, anche con l'ausilio e sotto il controllo di un collegio di revisori dei conti nominato dalle Regioni, dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Finanze, si è attenuta a criteri gestionali estremamente rigidi e conservativi che hanno consentito di adempiere a tutti i compiti istituzionali affidati, anche quelli assegnati *ex novo* e non previsti all'atto dell'istituzione, con risorse molto inferiori al limite massimo determinato nella legge istitutiva. In allegato si rimette relazione sul costo della Struttura negli anni 2009-2018, confrontato con i trasferimenti disposti sul capitolo 2450 – Stato di previsione del Ministero della Salute – “somma da erogare alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati SISAC in relazione al funzionamento della Struttura” ed una analisi costo/beneficio dell'onere sostenuto a carico del bilancio dello Stato.

A fronte degli impegni di spesa, estremamente contenuti e certificati dallo stesso organo di revisione di nomina dei Ministeri vigilanti come corretti ed improntati al utilizzo appropriato e trasparente delle risorse, la proposta di legge di bilancio in corso di discussione conferma, nelle ipotesi già elaborate, una forte contrazione del finanziamento a decorrere dall'anno 2019, determinando un importo annuo di € 720.360 (settecentoventimila/360). Una tale situazione, non consentirebbe l'ulteriore normale e minimo funzionamento della Struttura la quale non sarebbe in grado di sostenere l'onere, pur contenuto, che a regime attualmente sostiene in forza di anni di revisione di ogni singolo capitolo di spesa per ridurne al minimo l'onere.

Per tali ragioni si ritiene necessario ed urgente proporre un emendamento al capitolo in questione che consenta alla SISAC di disporre delle risorse minime necessarie e comunque ben inferiori alle previsioni della legge istitutiva.

Relazione tecnica

Alla SISAC, nonostante i nuovi compiti affidati in questi anni da varie disposizioni di legge (anche in forza della ancora capiente disposizione di finanziamento), non sono

mai state assegnate tutte le risorse previste dalla legge istitutiva. I bilanci dell'Ente si sono sempre attestati a circa la metà di tale importo, pertanto la previsione del valore di spesa fino ad un "limite massimo di 2 milioni di euro" è sempre stata una ipotesi di impegno sovradimensionato da parte della legge di bilancio. L'emendamento in esame adegua alle effettive esigenze della Struttura anche la disposizione istitutiva e conferma, a far data dal 2019, la garanzia di funzionamento della Struttura. La stessa SISAC in adesione ai propri bilanci verificati dai revisori dei conti (nominati dalla Conferenza delle Regioni, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia) e sotto la vigilanza del Ministero della Salute, otterrebbe garanzia di funzionamento per l'assolvimento degli impegni disposti dalle stesse norme vigenti e dagli Accordi in sede di Conferenza permanente per la disciplina dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome (cfr da ultimo rep. atti 164/CSR del 5 dicembre 2013). La SISAC continuerebbe comunque a corrispondere al Ministero della Salute gli eventuali avanzi di gestione rispetto al finanziamento, in forza della convenzione prevista.

51. Proposta di modifica della normativa sul sisma – Ulteriori proroghe dei termini a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016

All'articolo 79, dopo il comma 3, del DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, sono inseriti i seguenti:

"3-bis All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "16 gennaio 2019", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "16 gennaio 2020".

"3-ter All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "ivi compresi quelli" sono aggiunte le seguenti: "delle regioni e", e le parole: "dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2020".

" 3-quater All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 79, commi 3 bis e 3 ter, complessivamente pari a ____ milioni di euro per l'anno 2019, a ____ milioni di euro per l'anno 2020, a ____ milioni di euro per l'anno 2021, si provvede _____".

Relazione

La prima norma in esame modifica il comma 11 dell'articolo 48 del D.L. 189/2016, che detta la disciplina in merito alla sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari prevista a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia. In particolare, viene previsto che i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori, debbano versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2020, anziché entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere da tale termine.

Inoltre, la seconda norma in esame, apportando modifiche all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali, stabilisce che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione ed i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020, anziché dal 1° gennaio 2019, con la precisazione che tra gli enti creditori sono comprese anche le Regioni.

L'articolo 79, comma 3, del disegno di legge, all'esame della Camera dei Deputati, del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016 nel centro Italia.

Al riguardo si evidenzia in particolare che sulla base della normativa vigente, oltre all'effettuazione dei versamenti sospesi da parte dei soggetti privati entro il 16 gennaio 2019, in virtù della contestuale ripresa dal 1° gennaio 2019 della decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, degli atti di accertamento esecutivo, delle somme dovute all'INPS, delle attività esecutive degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, si dovrà precedere – dopo dette date con scadenze ravvicinate - alla notifica di numerosi atti e cartelle in materia di tributi e contributi relativi ad annualità pregresse non inviati, per effetto delle suddette sospensioni, arrecando non pochi disagi ed ulteriori criticità ai contribuenti colpiti dal sisma che ancora oggi sono alle prese con le difficoltà economiche, soprattutto, causate dalla lenta e complessa ripresa a livello territoriale.

52. Valutazioni in materia ambientale

Si evidenzia che nel disegno di legge non si ravvisano disposizioni direttamente inerenti al tema della tutela dell'ambiente. Eccezione sembrerebbe l'art. 11 che proroga fino al 31 dicembre 2019 le detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (oltre che per ristrutturazione edilizia e acquisto mobili e grandi elettrodomestici con classe superiore all'A+). A tale proposito viene osservato che, accanto alle disposizioni di proroga relative agli incentivi già nel testo, sarebbe opportuno subordinare gli incentivi riferiti agli impianti a biomassa alla condizione che questi ultimi appartengano ad una classe prestazionale non inferiore alle 4 stelle, secondo il D.M. 186/2017, e siano installati in sostituzione di un altro generatore alimentato a biomassa o a gasolio (intervenendo con ciò sulla norma di riferimento di cui al DL 63/2013 art.14 c.2bis). Tale previsione risulterebbe una limitazione alle attuali detrazioni, ma andrebbe nella direzione di conseguire migliori risultati per la qualità dell'aria. La realizzazione delle misure per il comparto ambientale, necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute, al momento rimane a carico dei soli bilanci di Regioni ed enti locali, anche con riferimento a temi per i quali sono in corso procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano da parte della Commissione europea (es.

quelle sulla qualità dell'aria). Forte criticità si rileva con riferimento all'art. 59 - Ulteriori misure di riduzione della spesa, il quale incrementa di circa 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, il Fondo per la bonifica dei Siti di interesse Nazionale (SIN) destinando però tali somme alla realizzazione degli interventi ambientali nella sola Regione.

Più in dettaglio, si segnala come particolarmente critica la mancata previsione di risorse finanziarie nel disegno di legge nei seguenti settori:

Amianto: si tratta di un ambito che non può non trovare attenzione nel Bilancio dello Stato, a fronte delle esigenze di rimozione, smaltimento dei materiali provenienti dalle azioni di bonifica, e ricostruzione delle parti di edifici bonificate dall'amianto: ciò allo scopo di non vanificare la concreta operatività degli interventi di lotta contro l'amianto, sia rispetto all'azione dei soggetti pubblici sia nei confronti di privati.

Si condivide il documento unitario sulla lotta all'Amianto redatto dalle Confederazioni Unitarie CGIL, CISL, UIL in collaborazione con ANCI.

Le richieste in esso contenute non possono rimanere inascoltate da parte del Legislatore italiano nel momento in cui si vara la Legge di Bilancio dello Stato per il 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Il numero delle vittime dell'amianto a causa mesotelioma ed altri tumori asbesto correlati è purtroppo ancora troppo o elevato nel nostro Paese e questo evidenzia, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sia urgente l'adozione di un piano straordinario di risanamento per porre fine alla pericolosa presenza inquinanti dell'amianto attraverso le attività di bonifica sia in ambito pubblico sia privato. Per queste attività si chiede di destinare adeguate risorse finanziarie da parte dello Stato.

Qualità dell'aria: necessità di stanziare risorse a sostegno delle misure previste dagli strumenti di pianificazione delle Regioni del bacino padano, ma non solo, con particolare riferimento alle limitazioni progressive alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Il rinnovo del parco veicolare infatti, comporta degli impatti socio-economici, i cui effetti a carico dei cittadini e delle imprese dovrebbero essere mitigati tramite un sostegno economico con risorse pubbliche. Si ricorda peraltro che per il superamento dei valori limite di biossido di azoto NO₂ e di PM₁₀ lo Stato italiano è oggetto di due procedure di infrazione, per una delle quali (PM₁₀) è stato rinviato i Corte di Giustizia lo scorso mese di ottobre.

Gestione dei rifiuti e bonifiche: è necessario prevedere risorse aggiuntive da assegnare agli enti competenti al controllo sul sistema di gestione dei rifiuti, nonché agli enti locali per l'effettuazione di onerose operazioni di messa in sicurezza e bonifica che, non solo in Campania, mettono in pericolo l'ambiente e la salute dei cittadini e per le quali le risorse assegnate dalle Regioni non sono sufficienti. Sono inoltre necessarie nuove risorse per assicurare il monitoraggio delle matrici ambientali e i controlli sugli impianti di trattamento dei rifiuti.

Tutela della Natura e Sostenibilità: le azioni di salvaguardia e rafforzamento della biodiversità, anche a fronte degli impegni internazionali, richiedono risorse dedicate momento non previste. Si pensi, ad esempio, alla necessità di dare concreto seguito agli impegni sottoscritti dallo Stato italiano presso l'ONU con l'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, per i quali nel disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 non sembrano previsti stanziamenti di alcun genere per quelli di carattere strettamente

attinente alla materia ambientale (vedi Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze; Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica).

Dissesto ed Erosione costiera: sono necessarie risorse consistenti per rendere sicuro il fragile territorio italiano e difenderlo dall'azione devastante di eventi climatici estremi che si abbattano con sempre maggiore frequenza e intensità. Ciò che si sta verificando in tutta l'Italia in questi mesi esige un forte impegno dello Stato in questa direzione ed anche un ripensamento in ordine alle priorità sulle quali allocare risorse finanziarie fresche.

Roma, 6 dicembre 2018

ACCORDO GOVERNO – REGIONI IN MATERIA DI SANITA’

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, rilancio degli investimenti pubblici e assenso sul riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, in attuazione delle sentenze della corte costituzionale, nel quale sono state definite le modalità di realizzazione degli obiettivi finanziari per le Regioni a statuto ordinario pari a 2.496,2 milioni nel 2019 e a 1.746,20 milioni nel 2020, senza ridurre i trasferimenti regionali in settori sensibili, quali, tra l’altro, le politiche sociali il Fondo nazionale Trasporti e il Fondo Sanitario Nazionale;

NELLE MORE della sottoscrizione del Patto per la Salute 2019-2021.

GOVERNO e REGIONI concordano quanto segue:

Gli articoli della legge di bilancio 2019-2021 rilevanti per la Sanità sono:

l’Articolo 39 (liste di attesa) che prevede risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 per l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione per l’accesso alle prestazioni. Occorre incrementare i predetti stanziamenti di almeno 100 mln di euro nel 2019 e di almeno 50 mln di euro rispettivamente per gli anni 2020-2021.

A tal fine si propone il seguente emendamento:

Al comma 1, dell’articolo 39, del Ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 le parole “50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite con “150 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni di euro per il 2020 e per il 2021”. Conseguentemente è ridotto lo stanziamento del Fondo di cui all’articolo 15 di 100 milioni per l’anno 2019 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Motivazione

Sono incrementate le risorse per gli interventi per la riduzione dei tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie al fine di potenziare gli effetti della norma.

L’articolo 40 (FSN) definisce il fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2019-2021 confermando in 114.435 mln di euro il livello di fabbisogno standard per l’anno 2019, mentre per l’anno 2020 il livello è incrementato di 2.000 mln e per il 2021 di ulteriori 1.500 mln di euro. L’accesso all’incremento delle risorse va subordinato alla

stipula entro il 31 marzo 2019 di un'intesa per il Patto per la salute limitatamente agli anni 2020-2021.

Occorre conseguentemente modificare l'articolo come segue:

Al comma 2, dell'articolo 40, del Ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite con "Per gli anni 2020 e 2021";
- b) le parole "per l'anno 2018" sono sostituite con "per l'anno 2019";
- c) le parole "31 gennaio 2019" sono sostituite con "31 marzo 2019".

Motivazione

Il comma 1 dell'articolo 40 del Ddl "Bilancio 2019" prevede per il 2019 la conferma dello stanziamento già definito a legislazione vigente del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale. Pertanto l'emendamento precisa che solo i reali incrementi del livello di finanziamento previsti per il 2020 e 2021 sono condizionati alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019- 2021. In conseguenza anche il termine della stipula dell'intesa è spostato al 31 marzo 2019 in tempo utile per definire il riparto del FSN 2020 entro la fine dell'anno 2019.

L'articolo 41 (specializzandi) che disciplina i contratti di formazione specialistica deve prevedere che tali contratti vengano definiti sulla base dei fabbisogni espressi dalle Regioni. Si tratta altresì di prevedere una norma che consenta agli specializzandi che frequentano l'ultimo anno l'accesso ai concorsi del Servizio Sanitario Nazionale.

A tal fine si propone il seguente emendamento:

1. I medici in formazione specialistica **che sono iscritti all'ultimo anno** del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
2. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 11, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

L'articolo 42 (edilizia sanitaria) innalza le risorse per il programma di edilizia sanitaria elevandole da 24 a 26 miliardi l'importo di cui all'articolo 20 della legge 67/88.

Il fabbisogno per gli investimenti in questo settore può agevolmente assorbire un ulteriore incremento del finanziamento di 2 mld di euro, soprattutto se si semplificano le procedure previste dalla normativa vigente.

In proposito si propone il seguente emendamento:

All'articolo 42 del Ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "26 miliardi di euro" sono sostituite con "28 miliardi di euro";
- b) al comma 2 le parole "50 milioni di euro" sono sostituite con "100 milioni di euro"; le parole "200 milioni di euro" sono sostituite con "400 milioni di euro"; le parole "100 milioni di euro" sono sostituite con "200 milioni di euro".

Motivazione

Stante la necessità di far fronte al fabbisogno di interventi infrastrutturali e di ammodernamento tecnologico così come previsto anche dall'articolo 40, comma 3, lett.g) del Ddl, l'emendamento mira a incrementare le risorse per investimenti in materia sanitaria, da distribuirsi in base alla quota d'accesso del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente.

Spesa farmaceutica e payback

Le Regioni ritengono che la *governance* farmaceutica e il *payback* debbano essere affrontati all'interno della legge di bilancio. Per quest'ultimo punto si tratta di individuare una soluzione adeguata a decorrere dal 2019, con apposita norma da inserire nella manovra di bilancio, nonché per gli anni antecedenti al 2019, da condividere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Risorse umane

In tema di risorse umane occorre individuare una soluzione adeguata ai limiti previsti dalla legislazione vigente in maniera tale da consentire la necessaria flessibilità nell'organizzazione dei servizi e dell'erogazione dei LEA. In questo quadro si colloca sicuramente il tema della RIA e dell'indennità di esclusività per i dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo.

Pertanto si propone il seguente emendamento:

All'art. 1, comma 435 della L. 27/2017, n. 205, prima delle parole "per l'anno 2019" aggiungere: "per l'anno 2018 e".

Emendamento Indennità di esclusività

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il trattamento economico di cui all'art. 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Semplificazione procedure di spesa

Occorre completare il processo di semplificazione nell'attribuzione ed erogazione delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale.

A questi fini si propone il seguente emendamento:

Articolo aggiuntivo

Art.

A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 30.152.000.milioni di euro confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.

Relazione illustrativa

Allo scopo di rendere più snello il procedimento di erogazione delle risorse vincolate dalle norme citate e per garantire un più rapido flusso finanziario alle regioni e per consentire una più efficace azione regionale, si propone di far rientrare queste somme, a suo tempo vincolate, nelle disponibilità della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita ad incrementare la dotazione finanziaria della quota indistinta di FSN già vigente, fermo restando la disponibilità complessiva del finanziamento ordinario per il fabbisogno sanitario standard nazionale.

Sul FSN 2018 risultano vincolati i seguenti importi:

- assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale: € 30.990.000;
- importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale: 30.152.000.

Roma, 1 dicembre 2018